ConTe.it

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

SET INFORMATIVO

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. (AECS)

Documento Informativo Precontrattuale
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
Condizioni di Assicurazione e Glossario
Informativa Privacy

ARAG (solo se presente)

Documento Informativo Precontrattuale
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
Condizioni di Assicurazione e Glossario
Informativa Privacy

CONTE.IT

Allegato 3
Allegato 4
Informativa Privacy

Polizza R.C. AUTO
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Le coperture di Responsabilità Civile, Incendio e Furto e No Assicurati sono prestate, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese: Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. ("AECS"), Great Lakes Insurance SE ("GLISE"). La garanzia Tutela Legale è prestata da Arag SE. Tutte le altre garanzie sono prestate da AECS.

Prodotto: Assicurazione Moto

Data realizzazione: 01/01/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la RCA dei Motocicli e dei Ciclomotori, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus

Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche**
- ✓ **Danni causati dalla circolazione in aree private,** purché aperte alla pubblica circolazione
- ✓ **Responsabilità Civile dei trasportati** e dei danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **Danni causati a cose e persone** in seguito alla circolazione del veicolo
- ✓ **Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione di salita e discesa di persone disabili**
- ✓ **Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico** da terra al veicolo e viceversa
- ✓ **Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi,** purché effettuato a norma
- ✓ **Danni causati a terzi in seguito a incendio, scoppio o esplosione del veicolo**

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000,00 € per i danni alle persone e di 1.220.000,00 € per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Furto e Incendio (opzionale)
No Assicurati (opzionale)
Infortunio al Conducente (opzionale)
Assistenza stradale (opzionale)
Tutela legale (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti:

- ✘ **Dal conducente del veicolo**
- ✘ **Dal veicolo assicurato**

In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:

- ✘ **Al proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario **nel caso di veicolo concesso in leasing**
- ✘ **Al coniuge** o il convivente more uxorio
- ✘ **All'ascendente e i discendenti, i parenti o affini entro il terzo grado**, se conviventi a carico, del conducente
- ✘ **A terzi se l'assicurato è una società**, i soci sono a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi sono in rapporti di parentela

Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! **Circolazione avvenuta contro la volontà** del Proprietario dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
- ! **Conducente non abilitato alla guida**
- ! **Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma**
- ! **Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! **Veicolo utilizzato come scuola guida**, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
- ! **Conducente in possesso di patente** idonea ma **scaduta**
- ! **Veicolo con targa prova**
- ! **Veicolo dato a noleggio con conducente**
- ! **Partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive
- ! **Revisione scaduta**
- ! **Danni causati da figli minori**

Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un'aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati
- In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne hai avuto conoscenza

Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due rate semestrali o in quattro rate trimestrali. In tal caso il premio prevede una maggiorazione rispettivamente del 3,5% e del 5,3% per ciascuna rata.
- Le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite

A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite bonifico bancario, carta di credito prepagata o tradizionale. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura R.C.A. dura un anno e opera dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza. In caso i documenti risultino corretti ma l'invio sia stato fatto successivamente alla data effetto, quest'ultima sarà modificata con la data di ricezione dell'ultimo documento necessario all'emissione. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza
- In caso di mancata circolazione e di richiesta di sospensione, questa e la successiva riattivazione hanno un costo complessivo di 20€ imponibili a titolo di diritti amministrativi. Per tutta la durata del periodo di sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico

Come posso disdire la polizza?

- Puoi avvalerti del diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di emissione della tua polizza. Avrai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo SSN
- La polizza può essere annullata se il veicolo è stato demolito, esportato, preso in carico dal concessionario, venduto o in caso di furto o incendio totali. In questo caso avrai diritto al rimborso del premio pagato non goduto relativo alla sola RCA al netto dell'imposta, del contributo SSN e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi

In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Assicurazione *RCA*

Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Admiral Europe Compañia De Seguros (AECS)
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)

Prodotto: RCA

Data realizzazione: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ConTe.it: Via della Bufalotta, 374 – 00139, Roma; tel. 06 4523 4523; sito internet: www.conte.it; e-mail: informazioni@conte.it; pec: admiralintermidiaryservices@legalmail.it

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.
Una volta stipulato il contratto, verranno inviate via mail le credenziali di accesso all'area riservata, a cui si potrà accedere dalla pagina https://clienti.conte.it/areapersonale/#/login

La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese:
***ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"**): sede legale in Spagna presso Calle Sánchez Pacheco, 85, 28002, Madrid. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es)*
Great Lakes Insurance SE ("GLISE")
Sita in Germania, presso Königinstraße 107, 80802 München, è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG). Numero di registrazione in Germania n° HRB230378 – Numero di registrazione Società Europea n° SE000083 – P.IVA DE309108764 – Capitale Sociale 131.776.704€. La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), che ne regola l'operato, con n° 5187. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet del BaFin. Great Lakes è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell´art. 23 del Cod. A. P. ed è iscritta all'Albo delle Imprese Assicurative presso l'IVASS, con il codice n. I.00093.
Le sede della Rappresentanza Generale per l'Italia si trova in Via Caldera 21, 20153 Milano, Italia.

Il riparto di coassicurazione è così determinato: AECS 90%, GLISE 10%.

*31 12 2017**	*AICL*	*AIGL*	*GLISE*
Patrimonio netto	*£ 106,424,000*	*£ 348,421,000*	*€ 395.840.000*
di cui Capitale Sociale	*£ 37,300,000*	*£ 58,000*	*€ 131.777.000*
di cui Riserve	*£ 69,124,000*	*£ 333,419,000*	*€ 264.063.000*
Solvency Ratio	*164%*	*152%*	*239 %*

**Dati riferiti al Capital Plan di AECS al 31/12/2018 Post-transfer approvato dal Consiglio di Amministrazione di AECS*

*La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di AECS (SFCR) è disponibile sul sito internet www.admiraleurope.com: Requisito patrimoniale di solvibilità: 56.100.000 € Requisito patrimoniale minimo: 19.300.000 € Fondi Propri ammissibili: 76.100.000 € Solvency Ratio: 138%**

**Dati riferiti al Capital Plan di AECS al 31/12/2018 Post-transfer approvato dal Consiglio di Amministrazione di AECS*

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di 6.070.000 euro per danni alle persone e di 1.220.000 euro per danni alle cose. Puoi concordare con la Compagnia massimali per danni a persone più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto
Garanzie estese	• *Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche* • *Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione* • *Responsabilità Civile dei trasportati e dei danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione* • *Danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo* • *Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione di salita e discesa di persone disabili* • *Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa* • *Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma* • *Danni causati a terzi in seguito a incendio, scoppio o esplosione del veicolo*
Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al conducente: • *Tutti i conducenti senza limiti di età: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo* • *Tutti i conducenti con età maggiore di… : la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con età uguale o maggiore di quella indicata in polizza (da 19 a 30 anni)* • *Solo il conducente principale: la guida del veicolo è consentita ad un conducente esclusivo* • *Lista di persone: la guida del veicolo è consentita ad una lista di guidatori fino ad un massimo di 5, tutti dichiarati in polizza* Il mancato rispetto di tali condizioni comporta, in caso di sinistro, un'azione di rivalsa da parte della Compagnia

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Bonus Protetto	In caso avvenisse un sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la tua classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto.
Bonus Garantito	In caso avvenissero due sinistri con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la tua classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto.
Rinuncia alla rivalsa	In caso di sinistro, qualora alla guida del veicolo ci fosse un conducente in stato di ebbrezza, la Compagnia si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno, ad eccezione dell'ipotesi di omicidio stradale, prevista dall'art. 589-bis del Codice Penale.

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

FURTO E INCENDIO *(opzionale)* *La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese: ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"), Great Lakes Insurance SE ("GLISE")*	
Garanzie di base	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato derivanti da: • Incendio, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione • Furto (consumato o tentato) e rapina • Circolazione conseguenti al furto o alla rapina La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti / Franchigie:** sono previsti scoperti o franchigie variabili per garanzia. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio; di seguito, a titolo esplicativo, un **esempio di calcolo**: Consideriamo un veicolo assicurato per la garanzia Incendio e Furto con scoperto 10% e minimo € 250,00 che sia stato oggetto di furto totale. L'importo liquidabile sarà calcolato partendo dal valore commerciale del veicolo in base ai listini contrattualmente indicati; ad esempio € 20.000,00 applicando la decurtazione con il valore più elevato tra lo scoperto e il minimo, ovvero il valore più alto tra il 10% di € 20.000,00 ossia € 2.000,00 e € 250,00. Dunque l'importo liquidato sarà pari a € 18.000,00. Se: • Dichiari che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, in caso di sinistro ti chiederemo la copia del relativo contratto di assicurazione • Ti viene richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto del veicolo, sarà verificata in caso di sinistro La mancata ricezione comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza. **Limitazioni:** In caso di danno parziale di parti interne del veicolo, la garanzia opera in presenza di segni di effrazione **Esclusioni per danni:** **Furto:** • Agli pneumatici **Furto e Incendio:** • Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni • Verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso • Avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno,

Limitazioni, esclusioni e rivalse	valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine • Verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività • Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato • Agli apparecchi fonoaudiovisi non costituenti dotazione di serie • Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive • Indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa • In caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna alla Compagnia del set completo delle chiavi di accensione • In caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto • In caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione • In caso di furto delle sole chiavi del veicolo

NO ASSICURATI *(opzionale)* *La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese: ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"), Great Lakes Insurance SE ("GLISE")*	
Garanzie di base	La Compagnia indennizza I danni materiali e diretti occorsi al veicolo a seguito di un sinistro: • Avvenuto in Italia • In caso la controparte non risulti avere una copertura RCA in corso di validità • In caso la responsabilità dei danni sia attribuibile al conducente del veicolo non assicurato. La copertura sarà pienamente operante qualora la riparazione del danno venga effettuata presso la Rete di Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Limitazioni:** • Se non ti rechi presso una Carrozzeria Convenzionata, nonostante ne sia presente una entro 25 km dalla residenza del conducente principale riportata in polizza, viene applicata una franchigia di € 500. <u>Dovrai produrre alla Compagnia un verbale delle Forze dell'Ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento</u> **Esclusioni per danni:** • Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni • Verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso • Avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine • Verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività • Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato • agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie • Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive • Indiretti, come deprezzamento del veicolo

INFORTUNI DEL CONDUCENTE *(opzionale)* *La copertura è prestata da ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"),*	
Garanzie di base	La garanzia è valida in tutto il mondo e copre il conducente alla guida del veicolo assicurato per: • Morte e invalidità permanente (in caso di invalidità permanente parziale l'indennizzo viene calcolato in base alla tabella ANIA "Percentuali di invalidità permanente") • Infortuni subìti come conseguenza di malore o stato di incoscienza • Infortuni subìti a causa di imprudenza e negligenza • Infortuni derivanti da aggressione o da tumulti popolari • Infortuni subìti durante lo svolgimento di attività di ripresa della marcia in seguito a guasto del veicolo • Diaria da ingessatura In caso di infortunio indennizzabile, la garanzia copre le spese mediche per: • Onorari dei medici • Accertamenti diagnostici • Terapie fisiche o medicinali • Contact Center dedicato
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Massimali e scoperto:** sono previsti diversi massimali e uno scoperto del 3%. **Limitazioni:** • **Pagamento**: la garanzia copre se la denuncia del sinistro è corredata da certificato medico • **Diaria da ingessatura**: riconosciuta fino a un massimo di 30 giorni e per un importo massimo di 100,00 € al giorno. **Esclusioni** **Per infortuni:** • Subìti in conseguenza della partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti • Derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni • Sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose • Avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della prescritta autorizzazione • Avvenuti quando il veicolo in polizza sia in circolazione all'insaputa del proprietario • Coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano l'autoveicolo descritto in polizza a scopo di riparazione, controlli o collaudi **Per l'indennizzo:** • Le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinate, e le conseguenze di sforzi in genere • Le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi **Per Diaria da ingessatura:** • Collari • Ginocchiere elastiche • Tutori tipo Pollex • Stecche di Zimmer • Corsetti e cerottaggi

Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Ortesi in genere • Fratture nasali e costali

ASSISTENZA STRADALE *(opzionale)* *La copertura è prestata da ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"),*	
Garanzie di base	***ASSISTENZA STRADALE NORMAL:*** • Soccorso stradale e traino a seguito di incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o guasto • Interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia • Ricerca ed invio pezzi di ricambio • Supporto 24h Compilazione Modello CAI • Recupero difficoltoso • Recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato) • Consulenza medica telefonica • Assistenza ai minori di anni 14 • Assistenza infermieristica a domicilio • Assistenza fisioterapica a domicilio
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	***ASSISTENZA STRADALE PLUS:*** • Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio • Spese di albergo a seguito di guasto, incidente stradale, incendio o furto di parti del veicolo stesso • Auto in sostituzione in Italia • Autista a disposizione • Anticipo spese per la riparazione del veicolo • Anticipo della cauzione penale • Collaboratrice familiare • Servizio spesa a casa • Assistenza Familiare con Operatore Socio Sanitario a Domicilio • Assistenza infermieristica per familiari non autosufficienti • Invio babysitter • Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all'invio babysitter) • Custodia animali
Limitazioni esclusioni e rivalse	**Limitazioni:** • Fino ad un massimo di 2 interventi durante l'anno assicurativo **Esclusioni:** • Conducente non abilitato alla guida • Terremoti, eruzioni vulcaniche, atti di guerra, insurrezioni • Eventi causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato • Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti • Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive • Prestazioni non usufruite per scelta o per negligenza dell'assicurato

TUTELA LEGALE *(opzionale)* *La copertura è prestata da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia*

Garanzie di base	La Tutela Legale copre nei limiti di un massimale di € 5.000,00 per sinistro e per anno, gli oneri che devi sostenere per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. In particolare sono comprese le spese: • Per l'intervento del legale incaricato • Per le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione • Eventuali del legale di controparte • Per l'intervento di consulenti, tecnici e periti • Processuali e di giustizia • Per il Contributo Unificato • Per la registrazione degli atti giudiziari e per indagini per la ricerca di prove a difesa • Dell'arbitro e per la costituzione di parte civile da parte dell'assicurato • Di domiciliazione necessarie
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Non previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Limitazioni:** A tuo carico restano: • Spese per i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo • Pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere • Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali • I patti quota lite conclusi tra l'assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali **Esclusioni:** • Materia fiscale e amministrativa • Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo • Fatti conseguenti a calamità naturali • Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili • Fatti dolosi delle persone assicurate • Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente • Costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito • in sede penale • Conducente non è abilitato alla guida del veicolo o veicolo non utilizzato in difformità di immatricolazione • Guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti • Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive • Veicolo non omologato • Adesioni a class action

Che cosa NON è assicurato?

Soggetti esclusi	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** *Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. Numero verde 06 83 460 460. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).* *La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a AIS. se:* - *l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;* - *se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;* - *per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.* *La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:* - *i veicoli coinvolti sono più di due;* - *uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;* - *le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.* *Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.*
	Assistenza diretta/in convenzione: *È data facoltà al Contraente di inserire nel proprio Contratto la clausola di Risarcimento in Forma Specifica denominata "Servizio Carrozzerie Convenzionate", in tal caso l'elenco degli autoriparatori è consultabile sul sito internet www.conte.it.*
	Rimborso del sinistro per evitare il *malus* *È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso.* - *In caso di rimborso di Sinistro gestito con la procedura di Risarcimento Diretto la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata direttamente alla Consap S.p.A..* - *Qualora invece, il rimborso riguardi un Sinistro gestito con la procedura di Risarcimento Ordinaria la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad AIS in qualità di rappresentante per la gestione dei Sinistri della Compagnia.*
	Gestione da parte di altre imprese *Per la garanzia **"Tutela Legale"** l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire tramite posta ordinaria a AIS - Servizio Assistenza Sinistri Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri telefonicamente contattando il call center di AIS o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici ed i propri contatti. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR)* *Per la garanzia **"Assistenza Stradale"**, AECS si avvale della Struttura Organizzativa di Ima Servizi Scarl, sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), che opera come Struttura Organizzativa esterna di Ima Italia Assistance S.p.A. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento di Assistenza Stradale, l'assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, contattando dall'Italia il*

Cosa fare in caso di sinistro?	*numero verde 800.040.404, dall'estero il numero + 39 02.241.286.23. (art. 39 – "Obblighi in caso di sinistro"). Per la garanzia Protezione Satellitare, AECS si avvale della Struttura Organizzativa esterna di Octo Telematics Italia S.r.l.*
	Prescrizione *Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 c.c.).*
Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.*

Obblighi dell'impresa

La Compagnia, deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

• 90 giorni, in caso di lesioni;

• 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

• 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il "Modulo CAI" sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o una reticenza sia riconosciuta dalla Compagnia, il risarcimento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose

Qualora il contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta a effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione

A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008.

Quando e come devo pagare?

Premio	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*
Rimborso	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*
Sospensione	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	*Non è presente il tacito rinnovo né per i contratti di RCA né per quelli riguardanti i rischi accessori*

Ripensamento dopo la stipulazione	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP*
Risoluzione	*Nei casi di cessazione del rischio (Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo), il contraente può richiedere la risoluzione del contratto*

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai possessori di un motoveicolo

Quali costi devo sostenere?

- ***Costi di intermediazione***
  AIS comunica che il livello provigionale percepito in merito è pari al 21% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. AIS corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano reindirizzato i propri clienti sul sito www.conte.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria Admiral Europe Compañia De Seguros, Calle Sánchez Pacheco, 85, 28002, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link http://www.conte.it/come-fare-per/inoltrare-reclamo/, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – Pal. F – 00139 – Roma.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:* ***ivass@pec.ivass.it*** *. Info su:* ***www.ivass.it***
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito* ***www.giustizia.it****. (Legge 9/8/2013, n. 98)*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• *Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Condizioni di assicurazione per la Responsabilità Civile e per le garanzie Incendio e furto, Kasko, Collisione, No Assicurati, Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale, Eventi Speciali, Cristalli e Protezione Satellitare
Aggiornamento 01/2019
Società: ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. (AECS)

GLOSSARIO

Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengo- no mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Antifurto
Dispositivo di blocco di veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.

Antifurto satellitare
Antifurto che impiega delle tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali per la trasmissione dei segnali.

Apparecchi fono audiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione
Garanzia prestata con il presente Contratto di Assicurazione.

Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superio- re al primo si ha sottoassicurazione, si applica la re- gola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione presso diversi assicuratori
Si ha assicurazione presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio l'assicurato stipula separatamente diversi contratti di assicurazione, presso diversi assicuratori. In tale circostanza l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Autovettura
Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente.

Cessazione del rischio
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Cessione del credito
Facoltà del contraente di cedere il credito derivato dal presente Contratto, in ragione della liquidazione stabilita per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro, alla carrozzeria che si occuperà della riparazione stessa.

Chiave
Qualunque dispositivo meccanico e/o elettronico, regolarmente emesso dalla casa costruttrice del veicolo, preposto all'apertura e accensione del mezzo stesso e, ove presenti, all'attivazione dei dispositivi antifurto.

Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) normalmente risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.

Coassicurazione
Contratto con il quale il medesimo Rischio viene

assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'Indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia
Le imprese di assicurazione Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. ("AECS") e Great Lakes Insurance SE ("GLISE").

Conciliazione
Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenda controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Consap S.p.A.
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

ConTe.it
È il brand italiano di Admiral Group plc, marchio registrato di proprietà della succursale italiana di Admiral Intermediary Services S.A. (vedi Intermediario). ConTe.it è presente sul mercato italiano da maggio 2008 ed offre i propri servizi tramite internet al sito www.conte.it e telefono al numero 06 45 23 45 23, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00.

Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto.

Contratto a distanza
Il Contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale Contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Copia autentica
Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Copertura assicurativa
Può essere definita un sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

Danno
Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.

Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria
È la Compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi Sinistri, mentre le Compagnie che la seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia di Sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.

Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullo del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato

stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se presente.

Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d'uso gratuito dalla Società Partner.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Set Informativo
È il documento predisposto della Compagnia di Assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Franchigia assoluta
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/Scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Furto
La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto
Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale, esclusa la foratura dei pneumatici.

Garanzie accessorie
È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

Guasto
Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Incendio
La combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Stradale
Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Indennizzo
L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Ingessatura
Mezzo fisso e rigido di contenzione (apparecchio gessato), applicato e rimosso da personale sanitario, compresi i collari di tipo "minerva", i bendaggi rigidi, osteosintesi e fissatori esterni ed ogni altro apparecchio di immobilizzazione volto al trattamento di una frattura.

Intermediario
Admiral Intermediary Services S.A. (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in

Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Invalidità Permanente
La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Liquidatore
Collaboratore autonomo o dipendente di una Compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della Compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato
L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.

Mediazione
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Minimo
Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Optional
L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.

Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perdita Totale
Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Perito
In genere, libero professionista incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza di assicurazione
Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio
L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Proprietario
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla Compagnia di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

Quietanza
Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Rapina
La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Richiesta Danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) e art.149 (Risarcimento Diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

RID
Rapporto Interbancario Diretto, metodologia di pagamento applicabile a discrezione della Compagnia, definito anche addebito permanente su conto corrente, ovvero operazione automatica autorizzata dal Contraente per cui l'importo della rata di premio viene prelevata direttamente dal conto corrente comunicato al momento della sottoscrizione.

Risarcimento
L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto
Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Risarcimento in Forma Specifica
Opzione messa a disposizione dell'Assicurato per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, cioè attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente all'Officina Convenzionata incaricata per la fruizione di tale servizio.

Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RUI
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

Rivalsa
L'esercizio del diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della Compagnia di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.

Salvataggio (spese di)
Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In caso di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Scoperto
L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società Partner
La Società prescelta dalla Compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari, attualmente è Octo Telematics Italia S.r.l.

Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle mede- sime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Sovrassicurazione
Si verifica sovrassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la sovrassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Stanza di Compensazione
Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra compagnie partecipanti alla CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).

Struttura organizzativa
La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Per l'erogazione dei servizi, Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. si avvale di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), e che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A.

Surrogazione
Il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa
Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a Nuovo
Il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore assicurabile
Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l'applicazio- ne della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore assicurato
Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

Valore Commerciale
Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" e "Dueruote" se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca e considerate il deprezzamento, l'usura, lo stato di conservazione del veicolo, l'eventuale cessazione della produzione del modello.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI
Si rinvia integralmente al Glossario

PREMESSE
Le coperture Responsabilità Civile, Incendio e furto e No Assicurati sono prestate da un accordo di coassicurazione tra ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. e Great Lakes Insurance e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito Intermediario). Le coperture Infortuni del Conducente e Assistenza Stradale sono prestate da ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. (di seguito la Compagnia) e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito Intermediario).
In ottica di trasparenza, le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA STIPULA DEL PREVENTIVO E DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
agli effetti delle Condizioni della presente Polizza, la Compagnia, come definita nella Nota Informativa e nel glossario, dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS") (Intermediario) che opera con il marchio ConTe.it, si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei con- fronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il Contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS") / ConTe.it) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ratificato dalla Compagnia.

Resta inteso che:
- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda di Polizza.**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sulla Scheda di Polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**
- **L'assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati per le singole garanzie sulla Scheda di Polizza fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti sulla Polizza stessa ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione.**

ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
la normativa vigente (art. 9 del regolamento ISVAP n. 34) ci impone l'obbligo di verificare l'adeguatezza del suo contratto prima di concluderlo. Ma cos'è un contratto adeguato? E' un contratto modellato sulle sue esigenze assicurative che coincidono con ciò da cui lei ritiene necessario proteggersi. Pertanto, già in fase di compilazione del preventivo provvediamo a personalizzarlo sulla base delle sue risposte al questionario proposto. Per tale ragione la invitiamo ad una compilazione sincera e trasparente ed a ricontrollare il preventivo prima della conclusione del contratto al fine di segnalarci eventuali incongruenze. **Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto di Assicurazione.**

SEZIONE I
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il Contratto si conclude quando pervengono alla Compagnia l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviato al cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento a condizione che tutti i documenti richiesti siano stati inviati e siano corretti.

IMPORTANTE:
i) L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto.
ii) Qualora, invece i documenti risultino corretti ma l'invio sia stato fatto successivamente alla data di pagamento ed alla data di decorrenza indicata nel preventivo, quest'ultima sarà modificata con la data di ricezione dell'ultimo documento necessario all'emissione.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di

un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).

ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio
Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario, è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in Polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere accettati o richiesti pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. È altresì facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due o quattro rate semestrali o trimestrali con applicazione di un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e del 5,3%. Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale o trimestrale, **si intende autorizzato** lo stesso metodo di pagamento per le rate successive di premio che **saranno addebitate automaticamente** 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

IMPORTANTE:
Le rate di premio conseguenti al frazionamento potrebbero subire variazioni a causa dell'applicazione di nuove aliquote di imposta conseguenti all'applicazione dell'art.17 del Decreto Legislativo n° 68/2011, che ha introdotto il federalismo fiscale sui premi di assicurazione RCA.

ART. 2.1 Specifiche sul pagamento con carta di credito
In base a quanto previsto dal circuito bancario italiano il pagamento con carta di credito consta di due momenti distinti: la fase autorizzativa e la fase di effettivo addebito. La fase autorizzativa prende l'avvio dall'inserimento dei dati necessari sul sistema. In questa fase viene verificato con la banca emittente che la carta sia valida ed abbia disponibilità di spesa. Se entrambi questi controlli danno esito positivo la banca emittente procede con la sola prenotazione dell'importo, pertanto nessun addebito sarà contabilizzato sul conto del cliente. Soltanto al momento di emissione della polizza, ovvero quando al cliente viene inviato il Certificato di Assicurazione, la banca emittente procede all'effettivo addebito dell'importo che sarà contestualmente incassato dalla Società.

ART. 3 Diritti amministrativi
Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:
- la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, o la sospensione delle coperture assicurative prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi.

I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge.

ART. 4 Durata del Contratto
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

IMPORTANTE:
i) La Compagnia mantiene operante la sola garanzia RCA fino all'effetto del nuovo contratto stipulato, anche con altra Compagnia, e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
ii) Le altre garanzie eventualmente presenti nel contratto resteranno operanti sino alle ore 24 della data di scadenza. Tuttavia, resteranno attive per i 15 gg successivi, qualora il Contraente accetti la proposta di rinnovo inviata dalla Compagnia comprensiva almeno delle medesime garanzie, e ne proceda al pagamento entro i 15 gg successivi alla scadenza contrattuale e non venga esercitato il recesso per ripensamento.

ART. 5 Recesso per ripensamento
In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto (c.d. Diritto di Ripensamento) **effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R.** a:
Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe.it - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti - Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati** l'originale del Certificato di Assicurazione, l'eventuale Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale. Qualora si sia verificato un Sinistro relativo alle garanzie dirette (Incendio e Furto, Kasko, Collisione e No Assicurati), prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte

del Cliente, il premio relativo a tali garanzie non sarà rimborsato.
In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento su una polizza di rinnovo, relativamente alle garanzie diverse dalla RCA, i 15 giorni di copertura successivi alla scadenza non saranno più concedibili.
Qualora un sinistro sia già occorso la Compagnia:

i) se il sinistro non è stato ancora chiuso non procederà con il pagamento ma classificherà il sinistro come "fuori copertura";
ii) se il sinistro è già stato chiuso non procederà a rimborsare il premio della garanzia colpita.

ART. 6 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1894 C.C. le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo ed, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave la Compagnia può recedere dal Contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il Contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, da inviarsi con preavviso di 15 gg. In tali fattispecie il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta verde (se disponibile) in originale su semplice richiesta della Società. Qualora, si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal Contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Nei casi di cui sopra, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

IMPORTANTE:
Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.

ART. 6.1 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi
All'atto della stipulazione di un nuovo preventivo di responsabilità civile auto, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il Contratto la Compagnia verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, **procederà alla riclassificazione del Contratto e all'eventuale conguaglio del premio**. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, la Compagnia, fermo quanto previsto sopra, **potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all'eventuale conguaglio del premio**.

ART. 7 Aggravamento del Rischio
Per l'intera durata del Contratto **il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio**. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. **La Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto. Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, quindi, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, la Compagnia eserciterà il Diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni**

contrattuali prevista dalla citata norma. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

ART. 8 Altre assicurazioni e Cessione del credito
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del C. C.. In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il Contraente/ Assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con la Compagnia, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'Assicurato/Contraente o dal carrozziere, con il perito della Compagnia.
Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'Assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica. Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del C.C., che il contraente/ assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, la Compagnia non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'Assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, la Compagnia agirà nei confronti del Contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato. Il divieto di cessione del credito non è operante se il Contraente/Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con la Compagnia.

ART. 9 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo, la Cessione, la Risoluzione o la Sospensione del Contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

ART. 9.1 Sostituzione con altro veicolo
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del Contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed applicazione dei diritti amministrativi previsti. Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia si impegna al rimborso dell'eventuale premio eccedente al netto delle imposte e del SSN. Resta ferma la scadenza del Contratto originario e non si interrompe il periodo di osservazione. Per richiedere la sostituzione del Contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**
- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio, se richiesta (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato;**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo Contratto che sarà assegnato alla classe CU14.
In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:
- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita, se richiesta;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita, se richiesta.**

ART. 9.2 Cessione di Contratto
Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il Contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto a cui verrà applicata la

classe CU 14. Per richiedere la cessione del Contratto **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo, se richiesta;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 9.3 Risoluzione del Contratto

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tale circostanza la Compagnia rimborsa la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 9, la risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo al giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto.

Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla tab. 1.**

In caso di Polizza con frazionamento per la quale si proceda all'incasso della quietanza e per la quale il Contraente abbia comunicato in ritardo la cessazione del rischio e la volontà di risolvere il Contratto, il rimborso del premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile avverrà al netto di tutte le imposte ed i contributi già versati dalla Compagnia all'erario anche qualora la cessazione sia precedente alla data di emissione dell'ultima quietanza.

Il Contraente deve distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Cerificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 9.3.1 Risoluzione consensuale
Il Contraente, in accordo con la Compagnia, può recedere dal Contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:
- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto Sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del Contratto (dichiarazione);**
- **il Contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria;**
- **abbia comunicato per iscritto la variazione;**
- **abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

Alla ricezione dei documenti ed effettuate le relative verifiche, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. **Qualora, successivamente alla risoluzione, emerga che uno o più Sinistri si siano effettivamente verificati durante la validità del Contratto, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuata.**

ART. 10 Sospensione del Contratto (valida solo per autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)
Qualora il Contraente intenda sospendere il Contratto dovrà darne avviso alla Compagnia e corrispondere gli eventuali diritti applicati. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti. In caso di furto la sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il Contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia che non rilascerà l'Attestato di Rischio.** A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo stesso oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento e rilascia l'Attestato di Rischio se il periodo di osservazione risulta concluso. **Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:**
- **comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

La sospensione non può essere concessa:
- **per i Contratti di durata inferiore all'anno;**
- **prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;**
- **gli ultimi 30 giorni di validità del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per più di due volte nello stesso anno assicurativo. Tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione
In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del Contratto sospeso sia cessato (vedi art. 9), il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo proprietario. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova Polizza con medesima classe CU, data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del Contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del Contratto di riattivazione sarà prorogate per una durata pari a quella della sospensione.

Periodo di osservazione
In caso di sospensione del Contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 90 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 11 Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione
Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convengano di assoggettare il Contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il Contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, lo stesso è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. **Ai sensi dell'art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 12 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 14 Cosa succede dopo l'acquisto

Documentazione necessaria all'assunzione
L'eventuale documentazione necessaria all'emissione del Contratto è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il Certificato di Proprietà, copia della ricevuta di pagamento. Per l'eventuale documentazione aggiuntiva si rimanda all'Appendice "A".

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della Polizza, decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. La Compagnia, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all'incasso delle somme dovute, e qualora il Contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale la Compagnia provvede a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di Polizza. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestato di Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa.**
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- **alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;**
- **oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.**

Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, o tali dichiarazioni risultino non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati la Compagnia, fermo restando il proprio diritto di impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C., potrà riclassificare il Contratto ed emettere un'appendice integrativa di Polizza, per la corresponsione dell'eventuale differenza di Premio risultante a debito o a credito del Contraente. In tal caso, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto del 2006, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di Premio a suo debito, entro la data di scadenza del Contratto. Il mancato pagamento dell'integrazione del Premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 C.C., motivo di sospensione della copertura.

SEZIONE II

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE

La garanzia è valida se crocesegnata in Polizza e con premio valorizzato.

PARTE 1 – DELLA GARANZIA

ART. 15 Oggetto della garanzia

La Compagnia assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, VOI avrete l'obbligo di risarcire tali danni. L'assicurazione vi protegge da questo rischio perché risarcirà il danno al posto vostro.

L'Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

a) per i danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, **con l'esclusione delle aree**, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili; per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, e non connesse allo svolgimento di attività professionali esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;** nell'ambito di questa estensione di garanzia **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
b) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni al veicolo stesso;**
c) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, **limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;** nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
d) per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi **purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;**
e) **per danni dovuti a incendio, scoppio o esplosione del veicolo con un massimale limitato a € 250.000 per annualità assicurativa. Restano esclusi i danni dovuti a dolo o colpa grave.**

I massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria pertanto, **i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria saranno garantiti unicamente per la parte di massimali residua.**

ART. 16 Esclusioni e Rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore;
f) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
g) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
h) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
j) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta;
k) per i danni causati da figli minori che, all'insaputa del Contraente e/o proprietario, si fossero messi alla guida del veicolo assicurato, la Compagnia rinuncia al suo diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 500.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà in tutto o in parte il diritto

di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. **il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
2. **il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;**
3. **ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.**

ART. 17 Estensione territoriale e Carta Verde

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.** La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Qualora il Contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde alla Compagnia.

ART. 18 Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, l'Attestato di Rischio relativo alle ultime 5 annualità, indipendentemente dalla forma tariffaria con cui il contratto è stato stipulato e dal proseguimento del rapporto con la Compagnia, sarà messo a disposizione del Contraente sull'Area Personale del sito www.conte.it. Le credenziali per l'accesso alla suddetta area vengono fornite all'atto dell'emissione della proposta. Qualora il cliente le abbia smarrite potrà richiederne di nuove utilizzando l'apposita funzione disponibile sempre sullo stesso sito. Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l'Attestato di Rischio potrà essere consegnato anche per posta elettronica. Analoghe modalità di consegna saranno disponibili anche per gli aventi diritto. Tutti gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 5 anni. In tal caso la Compagnia lo consegna per posta elettronica entro 15 giorni dalla richiesta. L'Attestato di Rischio così rilasciato non può essere utilizzato dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. **La Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio in caso di:**

- **sospensione della garanzia in corso di Contratto;**
- **contratti che abbiano avuto durata inferiore ad 1 anno;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del Contratto) se il periodo di osservazione risulta concluso, la Compagnia invia la relativa attestazione aggiornata;**
- **cessione del Contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

Validità: Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio (art. 9 delle presenti Condizioni)
- risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione
- mancato rinnovo del Contratto per mancato utilizzo del veicolo risultanti da apposita dichiarazione del Contraente.

ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 19.1 Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici

La Compagnia indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo **e non connesse allo svolgimento di attività professionali.** La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. **Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto**

in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

ART. 19.2 Bonus protetto
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all'attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di pagamento secondo la tabella 2 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. **La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

ART. 19.3 Bonus garantito
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si siano verificati 2 soli Sinistri che dovrebbero dare esito all'attribuzione del Malus non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral. Qualora i Sinistri che danno esito al malus siano oltre 2 nello stesso periodo di osservazione, non si considerano i primi 2 in ordine di pagamento secondo la tabella 3 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. **La clausola non opera se anche uno solo dei sinistri è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

ART. 19.4 Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga dell'**ART. 16 "Esclusioni e Rivalsa"**, la Compagnia, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 589-*bis* del Codice Penale (**Omicidio stradale**) relativa al caso più grave (ubriachezza oltre 1,5 grammi per litro g/l). La presente clausola opera solo se espressamente richiamata in polizza. **Qualora, in caso di sinistro, il conducente in stato di ebbrezza non fosse tra quelli contemplati nella formula di guida prescelta ai sensi dell'ART. 20 "Dichiarazioni relative ai conducenti", la Compagnia si riserverà comunque il diritto di esercitare rivalsa.**

ART. 20 Dichiarazioni relative ai conducenti
Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla guida (cd "Tutti i guidatori"). Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali la "Lista guidatori" e "Conducenti con età maggiore di..."

Lista guidatori
L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza. In totale è possibile dichiarare 1 Conducente Principale e fino a 4 Conducenti Aggiuntivi. **Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona non dichiarata nella "Lista guidatori" troverà applicazione l'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente".** Inoltre, qualora sul Contratto sia presente la garanzia No Assicurati, La Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

"Conducenti con età maggiore di..."
L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a quella dichiarata dal Contraente in fase di preventivo. Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età inferiore a quella indicata all'atto del preventivo, troverà applicazione l'art. 6 " Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente". Inoltre, qualora sul Contratto sia presente la garanzia No Assicurati, la Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

PARTE 2 – Della Forma Tariffaria

ART. 21 Forma tariffaria Bonus Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza nel periodo di osservazione, di Sinistri con responsabilità principale o Sinistri con responsabilità paritaria il cui cumulo delle percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei Sinistri. In particolare, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 2 mesi prima della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ART. 22 Sinistri influenti sull'applicazione del malus
I Sinistri influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus si distinguono in:
- i Sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale;

Tab. 2

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus protetto					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-8	-5	-2
-9	-10	-9	-7	-4	-1
-8	-9	-8	-6	-3	0
-7	-8	-7	-5	-2	1
-6	-7	-6	-4	-1	2
-5	-6	-5	-3	0	3
-4	-5	-4	-2	1	4
-3	-4	-3	-1	2	5
-2	-3	-2	0	3	6
-1	-2	-1	1	4	7
0	-1	0	2	5	8
1	0	1	3	6	9
2	1	2	4	7	10
3	2	3	5	8	11
4	3	4	6	9	12
5	4	5	7	10	13
6	5	6	8	11	14
7	6	7	9	12	15
8	7	8	10	13	16
9	8	9	11	14	17
10	9	10	12	15	18
11	10	11	13	16	19
12	11	12	14	17	20
13	12	13	15	18	21
14	13	14	16	19	22
15	14	15	17	20	23
16	15	16	18	21	24
17	16	17	19	22	25
18	17	18	20	23	25
19	18	19	21	24	25
20	19	20	22	25	25
21	20	21	23	25	25
22	21	22	24	25	25
23	22	23	25	25	25
24	23	24	25	25	25
25	24	25	25	25	25

Tab. 3

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus garantito					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-10	-8	-5
-9	-10	-9	-9	-7	-4
-8	-9	-8	-8	-6	-3
-7	-8	-7	-7	-5	-2
-6	-7	-6	-6	-4	-1
-5	-6	-5	-5	-3	0
-4	-5	-4	-4	-2	1
-3	-4	-3	-3	-1	2
-2	-3	-2	-2	0	3
-1	-2	-1	-1	1	4
0	-1	0	0	2	5
1	0	1	1	3	6
2	1	2	2	4	7
3	2	3	3	5	8
4	3	4	4	6	9
5	4	5	5	7	10
6	5	6	6	8	11
7	6	7	7	9	12
8	7	8	8	10	13
9	8	9	9	11	14
10	9	10	10	12	15
11	10	11	11	13	16
12	11	12	12	14	17
13	12	13	13	15	18
14	13	14	14	16	19
15	14	15	15	17	20
16	15	16	16	18	21
17	16	17	17	19	22
18	17	18	18	20	23
19	18	19	19	21	24
20	19	20	20	22	25
21	20	21	21	23	25
22	21	22	22	24	25
23	22	23	23	25	25
24	23	24	24	25	25
25	24	25	25	25	25

- i Sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'Attestato di Rischio, uguale o superiore al 51% e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale.

Si precisa che tali sinistri saranno comunque influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus anche nel caso in cui, l'Assicurato abbia omesso o ritardato la denuncia di sinistro e la Compagnia, avendone comunque ricevuto notizia, abbia proceduto al risarcimento del danneggiato. In tal casi, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato, a mezzo raccomandata a/r inviata ai recapiti in polizza, l'avvenuto ricevimento di una richiesta risarcitoria. Il contratto non subisce l'applicazione della tabella delle regole evolutive, laddove vengano effettuati pagamenti relativi a sinistri con responsabilità non principale o "cumulata" inferiore al 51%.

ART. 23 Classe di merito di conversione universale (classe CU)

Il sistema Bonus Malus riferito alla classe CU si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti. I criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale sono quelli specificati nel regolamento ISVAP 4/2006 e relativi allegati e dal legislatore nella Legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani) che ha introdotto il principio della portabilità della classe di merito ovvero l'obbligo di riconoscere su un ulteriore veicolo di cui il Contraente acquisisce la proprietà, la medesima classe di merito in vigore su un veicolo di pari tipologia di proprietà del medesimo Contraente e già assicurato. Tale obbligo sussiste anche qualora l'ulteriore veicolo sia di proprietà di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare del Contraente. Inoltre, il regolamento Isvap 4/2006 allegato 2, definisce le regole evolutive in assenza o presenza di Sinistri influenti sul Malus. Ovvero in assenza di Sinistri influenti sul Malus l'attuale classe CU viene decurtata di una classe, con il massimo della classe 1. Nel caso di un Sinistro influente sul Malus pagato nel corso del periodo di osservazione si aggiungeranno 2 classi. A partire dal secondo Sinistro influente sul malus in poi, saranno aggiunte ulteriori 3 classi.

Tab. 4 - Tabella delle regole evolutive della classe CU

Coefficienti	CU di provenienza	CU di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
88,00	1	1	3	6	9	12
98,56	2	1	4	7	10	13
107,36	3	2	5	8	11	14
109,12	4	3	6	9	12	15
111,76	5	4	7	10	13	16
115,28	6	5	8	11	14	17
119,24	7	6	9	12	15	18
121,00	8	7	10	13	16	18
122,76	9	8	11	14	17	18
124,96	10	9	12	15	18	18
136,84	11	10	13	16	18	18
150,48	12	11	14	17	18	18
163,68	13	12	15	18	18	18
211,20	14	13	16	18	18	18
222,64	15	14	17	18	18	18
281,60	16	15	18	18	18	18
316,80	17	16	18	18	18	18
413,60	18	17	18	18	18	18

ART. 24 Classe di merito interna

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe Admiral che si articola in 31 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti. Il calcolo della classe interna viene effettuato a partire dalla classe CU e dall'Anzianità di Patente del conducente principale secondo il seguente algoritmo:

Classe Admiral = Massimo {-5;CU assegnazione-Massimo[(Anzianità di Patente Conducente principa- le-13);0]}.

Ovvero per calcolare la classe Admiral bisognerà:

1. Calcolare la differenza tra gli anni di possesso della patente del conducente principale e 13;
2. Prendere in considerazione il valore più alto tra il risultato dell'operazione precedente e 0 (zero);
3. Calcolare la differenza tra la CU di assegnazione e il valore individuato al punto 2;
4. Prendere il valore più alto tra -5 e il valore individuato al punto 3.

Esempio:

CU di assegnazione = 5 ed Anzianità di patente del conducente principale = 15 anni

1. 15-13= 2
2. Massimo tra 2 e 0 = 2
3. 5 -2=3
4. Massimo tra -5 e 3 = 3 La Classe Admiral sarà la 3.

La classe CU sarà individuata in base alle regole previste dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece le regole evolutive della classe interna si confermano le regole già in essere per la classe CU ovvero la classe Admiral si decurta di una classe in assenza di Sinistri che influiscano sul Malus. Nel caso invece, dello scatto di un Malus la classe Admiral sarà incrementata di 2 e di 3 a partire dal secondo scatto di malus in poi.

Vedasi la tabella 5 delle regole evolutive della classe Admiral.

Tab. 5 - Tabella delle regole evolutive della classe Admiral

Coefficienti	Classe Interna Admiral	Classe Admiral di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
97,50	-5	-6	-3	0	3	6
98,00	-4	-5	-2	1	4	7
98,50	-3	-4	-1	2	5	8
99,00	-2	-3	0	3	6	9
99,50	-1	-2	1	4	7	10
100,00	0	-1	2	5	8	11
100,00	1	0	3	6	9	12
100,00	2	1	4	7	10	13
100,00	3	2	5	8	11	14
100,00	4	3	6	9	12	15
100,00	5	4	7	10	13	16
100,00	6	5	8	11	14	17
100,00	7	6	9	12	15	18
100,00	8	7	10	13	16	19
100,00	9	8	11	14	17	20
100,00	10	9	12	15	18	21
100,00	11	10	13	16	19	22
100,00	12	11	14	17	20	23
100,00	13	12	15	18	21	24
100,00	14	13	16	19	22	25
100,00	15	14	17	20	23	25
100,00	16	15	18	21	24	25
100,00	17	16	19	22	25	25
100,00	18	17	20	23	25	25
100,00	19	18	21	24	25	25
100,00	20	19	22	25	25	25
100,00	21	20	23	25	25	25
100,00	22	21	24	25	25	25
100,00	23	22	25	25	25	25
100,00	24	23	25	25	25	25
100,00	25	24	25	25	25	25

PARTE 3 – DEI SINISTRI

ART. 25 Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 codice civile).

La denuncia deve contenere:

- **il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;**
- **le modalità dell'evento;**
- **i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti;**
- **il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;**
- **indicazione dell'eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate;**
- **copia della eventuale denuncia all'Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall'Autorità competente;**
- **nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.**

Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, la Compagnia richiederà al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. La Compagnia, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione (dolosa o colposa) della denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C. o il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 144 del Codice delle Assicurazioni).

ART. 26 Procedure di Risarcimento

Art. 26.1 Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Si tratta di una procedura in base alla quale la Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile, i danni subiti in caso di Sinistro con le seguenti caratteristiche:

- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati ai sensi del DPR 153/2006;
- non deve aver causato lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il Sinistro deve accadere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati con Compagnie aderenti alla Convenzione per il Risarcimento Diretto.

Qualora la somma offerta dalla Compagnia di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona (art. 9 DPR 18 luglio 2006, n. 254). Nel caso non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, troverà applicazione la procedura di Risarcimento ordinaria.

ART. 26.2 Procedura di Risarcimento ordinaria (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, **allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte.**

ART. 26.3 Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato"

Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni). In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

ART. 27 Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il "Modulo CAI" sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la

Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio. **Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento o all'indennizzo è di 2 anni.**
Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile si interrompe in caso di notificazione della denuncia di Sinistro da parte del Contraente, in caso di richiesta di risarcimento del danno o di una loro reiterazione.

ART. 28 Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri interamente definiti nel periodo di osservazione trascorso. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Assistenza Sinistri che provvederà:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia;
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà, altresì, essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono:06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

ART. 29 Fondo di garanzia per le vittime della strada
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, qualora non sia attiva la garanzia No Assicurati, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

ART. 30 Incidenti stradali con Controparti estere
Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**. Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, **egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), **è necessario inviare apposita richiesta a CONSAP - Centro di Informazione Italiano**, tramite fax al numero 0685796270 e/o e-mail a richieste.centro@consap.it.
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
- nazione di accadimento del sinistro;
- data di accadimento del sinistro;
- targa del veicolo responsabile del sinistro;
- stato di immatricolazione della vettura responsabile.

Consap individuerà l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente ed il suo mandatario in Italia.
Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la Compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a **Consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano**, Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334.
Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari i consultare il sito www.consap.it nella sezione Fondi e attività – Servizi assicurativi.

ART. 31 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

ART. 31.1 Procedura di Conciliazione
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli può preliminarmente esperire il procedimento di mediazione (D. Lgs. 28/2010 in materia di "mediazione

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"). Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. La Compagnia si riserva la facoltà di proporre al cliente un organismo di conciliazione convenzionato.

ART. 32 Accesso agli atti della Compagnia
I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

SEZIONE III
GARANZIE INCENDIO E FURTO E NO ASSICURATI

PARTE 1 - DELLE COPERTURE OFFERTE
Le garanzie della presente sezione sono operanti se crocesegnate sul Contratto di Assicurazione, con premio valorizzato e con i limiti di Scoperto, Minimo o Franchigia indicati nel Contratto stesso.

ART. 33 Incendio e Furto
La Compagnia si obbliga ad indennizzare I danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti:
- **da incendio azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;**
- **da furto (consumato o tentato) e rapina;**
- **da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.**

La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.
In caso di danno parziale di parti interne del veicolo la garanzia opera in presenza di segni di effrazione.
Qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50% con un minimo di € 5.000,00. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.
Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro il furto, in caso di sinistro verrà richiesta copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura. Il mancato invio comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza. Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza.

ART. 34 Garanzia No Assicurati
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi al veicolo, con scoperti e franchigie riportati nel contratto, a seguito di un sinistro avente le seguenti caratteristiche:
- **avvenuto in Italia;**
- **la controparte non risulta avere una copertura RCA in corso di validità;**
- **la responsabilità dei danni è attribuibile al conducente del veicolo non assicurato.**

La copertura sarà pienamente operante qualora la riparazione del danno venga effettuata presso la Rete di Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia. Qualora il cliente scelga di non recarsi presso una Carrozzeria Convenzionata si applicherà una franchigia di € 500.
Qualora, in caso di danno indennizzabile, non fosse presente nessuna carrozzeria convenzionata in un raggio di 25 km dalla residenza del conducente principale riportata in polizza, la garanzia sarà pienamente operante anche qualora la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato avrà diritto al risarcimento del danno in denaro.
In caso di sinistro, l'assicurato dovrà presentare in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento. In mancanza del sopracitato verbale non sarà possibile procedere con la liquidazione. In caso di liquidazione, il cliente autorizzerà la Compagnia a rivalersi nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

ART. 35 Esclusioni
ART. 35.1 Esclusioni valide per Incendio e Furto e No Assicurat
Sono esclusi i danni:
a) **avvenuti inconseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
b) **verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari,**

scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa.

ART. 35.2 Esclusioni valide solo per garanzia Incendio e Furto
La garanzia furto non opera:
a) in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna alla Compagnia del set completo delle chiavi di accensione. Per set completo si intendono tutte le chiavi originali ed ogni duplicato regolarmente richiesto alla casa costruttrice). In caso di smarrimento di una o più chiavi il mancato invio sarà giustificato solo dall'inoltro di apposita denuncia alle Autorità sporta in data precedente a quella di accadimento del furto. Con l'invio l'Assicurato autorizza la Compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice circa il numero dei duplicati richiesti e prodotti ed il contenuto della memoria interna;
b) In caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto;
c) In caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
d) in caso di furto delle sole chiavi del veicolo.

ART. 36 Valore del Veicolo, Accessori ed optional
Il valore del veicolo, altresì indicato come capitale assicurato è quello riportato sulla Polizza. E determinato dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o Dueruote o, in mancanza dal corrente mercato dell'usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli optional se presenti. Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia. Gli accessori di serie, invece sono sempre compresi in quanto si tratta di installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonoaudiovisivi e gli Airbags di serie.

PARTE 2 – DEI SINISTRI

ART. 37 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare:
- in caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.; tutte le chiavi rilasciate dalla casa madre del veicolo. Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro il furto, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura; Procura a vendere in caso di furto totale. Qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana;
- in caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro l'incendio, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;
- in caso di copertura "No Assicurati": in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 38 Determinazione dei danni indennizzabili
In linea generale, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si precisa, altresì, che l'anzianità del veicolo sarà calcolata dalla data di prima immatricolazione, considerando come tale la data di immatricolazione estera per i veicoli poi reimmatricolati in Italia e che per danno totale si intende il caso in cui il valore del danno raggiunga o superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. In via esemplificativa, sebbene non esaustiva si riportano le percentuali di deprezzamento che saranno applicate dalla Compagnia in base alla vetustà del veicolo:
- per 6 mesi dalla data di prima immatricolazione nessun deprezzamento
- tra 6 mesi ed 1 anno 5%
- tra 1 anno e 2 anni 10%

- tra 2 anni e 3 anni 20%
- tra 3 anni e 4 anni 30%
- tra 4 anni e 5 anni 40%
- oltre 5 anni 50%

In caso di più sinistri per la medesima garanzia occorsi durante lo stesso anno assicurativo l'indennizzo non potrà superare cumulativamente il valore commerciale del mezzo come sopra definito. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile, previa consegna della copia della fattura d'acquisto,esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 39 Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro le cose assicurate risultano avere un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del precedente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del C.C..

ART. 40 Deroga all'applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo in caso di danno totale, se il Sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; in caso di danno parziale, se il Sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria è esclusa). **La Compagnia si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui sopra alla luce di eventuali interventi normativi o di particolari esigenze di carattere tecnico. Inoltre, in tutti I casi in cui siano prestate garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la perizia del veicolo ed ogni altro ulteriore documento che si ritenga necessario. Si precisa, infine, che è una facoltà della Compagnia accettare l'autoceritificazione.**

Tabella delle regole di assegnazione della classe CU per i veicoli che ne sono sprovvisti
(ex allegato 2 Regolamento ISVAP 4/2006)

	Assicurato da almeno 5 anni	Assicurato da almeno 4 anni	Assicurato da almeno 3 anni	Assicurato da almeno 2 anni	Assicurato da almeno 1 anno
0 sinistri	9	10	11	12	1
1 sinistro	12	13	14	15	16
2 sinistri nella stessa annualità	14	15	16	17	18
2 sinistri in due annualità diverse	15	16	17	18	-
3 sinistri nella stessa annualità	16	17	18	18	18
3 sinistri in due annualità diverse	17	18	18	18	-
3 sinistri in tre annualità diverse	18	18	18	-	-
4 o più sinistri	18	18	18	18	18

N.B. Per Sinistri si intende ogni Sinistro pagato anche parzialmente con Responsabilità principale.

Appendice "A" (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)
In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

PROVENIENZA ASSICURATIVA	DOCUMENTI DA INVIARE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da meno di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da più di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti. Dichiarazione di mancata circolazione.	18
Veicolo di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A.	Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo oggetto di contratto ceduto.	Copia dell'appendice di cessione del contratto. Contratto di leasing/ finanziamento se presenti.	14
Veicolo già assicurato presso Compagnia estera.	Dichiarazione della Compagnia estera con indicazione del numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6. In assenza di dichiarazione: classe 14.
Veicolo di prima immatricolazione o di prima immatricolazione dopo voltura al P.R.A. con riconoscimento classe precedente veicolo cessato.	Documento comprovante l'avvenuta cessazione del rischio. Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio.
Agevolazione per ulteriore veicolo ex legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani)	Copia della fattura di acquisto. Stato di famiglia (se l'ulteriore veicolo è intestato ad un familiare dello stesso nucleo familiare).	Classe risultante dall'attestato di rischio del veicolo già assicurato e che cede il beneficio.
Veicolo riscattato in seguito a full leasing o leasing operativo.	Documentazione comprovante il riscatto del leasing.	Classe risultante dall'attestato di rischio.
Veicolo proveniente da polizza temporanea.	Copia della polizza temporanea.	Classe risultante dalla polizza temporanea, in assenza: classe 14.
Recesso per ripensamento.	Dichiarazione attestante l'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Risoluzione consensuale.	Dichiarazione attestante l'esercizio della risoluzione consensuale.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Veicolo assicurato con Compagnia cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa qualora la banca dati degli Attestati di rischio non sia aggiornata.	- Se è stata completata l'annualità assicurativa: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione. **Se è il contratto si è risolto prima della scadenza annuale**: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione.	Classe risultante dalla dichiarazione.

SEZIONE IV

INFORTUNI AL CONDUCENTE

Art. 41 - Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione
È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente. **L'assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione scelta dal Contraente, in conseguenza di un incidente di circolazione occorso al veicolo identificato in polizza.** L'assicurazione inoltre è estesa anche agli infortuni:

- **sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempre che non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;**
- **subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;**
- **derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti popolari aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non vi sia stata partecipazione attiva e volontaria dell'assicurato;**
- **subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna sull'autoveicolo identificato in polizza, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione.**

Art. 42 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

a) subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti; derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni; che siano conseguenze diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti e, comunque, da effetti sia interni che esterni di emanazioni radioattive;
b) sofferti dall'assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
c) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della prescritta autorizzazione;
d) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia in circolazione all'insaputa del proprietario, contro la sua volontà;
e) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate a fini pacifici.

Inoltre, sono esclusi dall'indennizzo:

a) le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinate, e le conseguenze di sforzi in genere;
b) le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
c) coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano l'autoveicolo descritto in polizza a scopo di riparazione, controlli o collaudi.

Art. 43 - Limiti territoriali
L'assicurazione non ha alcuna limitazione territoriale.

Art. 44 - Morte
Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia liquida agli eredi dell'Assicurato il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

Art. 45 - Invalidità permanente
La Compagnia liquida, al netto della franchigia riportata nel contratto, nei seguenti modi:

- Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata;
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA "Percentuali di invalidità permanente" (Tab. 2);
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla tabella "Percentuali di invalidità permanente" si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
  - Nel caso diminorazione anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella"Percentuali di invalidità permanente", le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - Nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella "Percentuali di invalidità permanente" e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- Se l'infortunio ha come conseguenza la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, si applica la percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla tabella "Percentuali di invalidità permanente" dei valori individuati in base ai criteri sopra richiamati, con il massimo del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive

Tab. 2: Tabella Ania - Percentuali di invalidità permanente.

	DESTRO	SINISTRO
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
di una falange o di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulneare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto stralgica	15%	
Paralisi completa del nervo		
sciatico polliteo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	15%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12ª dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale		
con frattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con calo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
Monolaterale	4%	
Bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
della milza senza compromissione significativa della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 46 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente
Qualora sia riconosciuta un'invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto, non sarà corrisposto alcun indennizzo. Se invece essa risulterà superiore, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 47 - Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile **(art. 12 - "Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione")**, rimborsa all'Assicurato le spese mediche sostenute, sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione "Rimborso spese mediche" (compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N.), per le seguenti prestazioni:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza entro il limite del 10% della somma assicurata.

Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.

Art. 48 - Diaria da ingessatura
Nel caso in cui il conducente necessiti di ingessatura, la Compagnia corrisponderà una diaria giornaliera pari all'importo indicato nel contratto. Tale diaria sarà riconosciuta fino ad un massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino alla rimozione della stessa. Tali operazioni devono essere eseguite da personale sanitario specializzato e documentate da relativa certificazione medica. Di seguito la lista di tutori che non vengono considerati equivalenti ad apparecchio gessato e quindi esclusi dalla garanzia:
- Collari;
- Ginocchiere elastiche;
- Tutori tipo Pollex;
- Stecche di Zimmer;
- Corsetti e cerottaggi;
- Ortesi in genere.

Le fratture nasali e costali sono escluse dalla copertura anche nei casi in cui è prevista l'applicazione di presidi di contenimento.

Art. 49 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive e oggettivamente constatabili dell'infortunio. **Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella "Percentuali di Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Art. 50 - Denuncia dell'infortunio e obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure alla Compagnia, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C.. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura, non ricomprese nell'art. 20 - Criteri di indennizzabilità, e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato. L'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 51 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'**art. 20 - "Criteri di indennizzabilità"** sono demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. **Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggio-**

ranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 52 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 53 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C..

SEZIONE V ASSISTENZA STRADALE

Art. 54 - Rischi assicurati
Per le formule Normal e Plus di Assitenza Stradale, la Compagnia garantisce tramite la Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A., l'assistenza al veicolo assicurato e nei previsti casi al suo Conducente ed ai suoi trasportati, a seguito di un fatto fortuito dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.
In ogni caso le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di n°2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 55 - Esclusioni valide per tutte le forme
La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni al rischio assicurato, come di seguito espresse.
Non è, pertanto, prevista copertura nei casi di:
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle**
- **disposizioni in vigore;**
- **esclusione per la perdita o sottrazione delle chiavi;**
- **terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;**
- **esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);**
- **eventi causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- **abuso di alcolici, psicofarmacinonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**
- **eventi avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;**
- **suicidio o tentato suicidio;**
- **furto di accessori e cose a bordo del Veicolo.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Compagnia, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura organizzativa. valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole prestazioni.

Art. 56 - Estensione territoriale (valida per tutte le forme)
L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 56 - Forza maggiore e causa non imputabile
La Società non assume responsabilità:
- **per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;**
- **per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Art. 57 - Obblighi in caso di sinistro
Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:
Numero verde dall'Italia: 800.040.404
Per chi chiama dall'estero: + 39.02.24128623
L'assicurato dovrà comunicare:
- **di essere assicurato con la Compagnia;**
- **le proprie generalità complete;**
- **il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza;**
- **il numero di Polizza;**

• la targa del Veicolo;
• il tipo di Assistenza richiesto;
• l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
• il recapito telefonico.
L'assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa pena la decadenza da ogni diritto. Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. viene fatta eccezione per il caso in cui l'assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura organizzativa potrà richiedere all'assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

Art. 58 - Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 59 - FORME DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (valida quella riportata in polizza)

Art. 59.1 Forma "Normal"
Tutte le prestazioni contrattualmente previste saranno valide per un massimo di 2 volte nel periodo di validità della polizza.

1) Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
• effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia;
oppure
• trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché **entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.** Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura.

Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di Incidente o Guasto, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. **La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori**

ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio e di spedizione.

3) Supporto 24h Compilazione modulo CAI
A seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo CAI; **tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità.** Il servizio è attivo 24 ore su 24.

4) Recupero difficoltoso
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

5) Recupero dell'autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato)
In caso il veicolo sia immobilizzato per gli eventi descritti nelle cause di intervento, e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia e 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica), con un massimale di € 500,00 IVA inclusa per consentire il recupero dell'autoveicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.

6) Consulenza medica telefonica
Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

7) Assistenza ai minori di anni 14
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, venga ricoverato in istituto di cura all'estero, e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per la persona di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 500,00 (IVA Inclusa) per evento.

8) Assistenza infermieristica a domicilio
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata, per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza.
La prestazione verrà fornita a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).
9) Assistenza fisioterapica a domicilio

In alternativa alla prestazione "Assistenza Infermieristica a domicilio", In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza fisioterapica specializzata per un massimale di € 300,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

Art. 59.2 Forma "Plus"
Comprende le seguenti prestazioni che saranno prestate per 2 volte per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Guasto, di arresto per esaurimento di carburante, foratura, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia;

oppure
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina purché **entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.**

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. Relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo. Qualora il veicolo resti immobilizzato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada), restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio, di spedizione e le eventuali spese doganali.

3) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo di euro 250,00, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

4) Spese di albergo
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in un albergo del luogo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino a un massimo di € 80,00 a Persona e comunque con un limite massimo complessivo di € 240,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

5) Auto in sostituzione in Italia
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso avvenuti a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre **8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, un veicolo sostitutivo senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore a 1200 cc, con chilometraggio illimitato **per un massimo di tre giorni continuativi per sinistro.** Restano a carico dell'Assicurato, tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto. **Qualora l'assicurato intendesse conservare l'autoveicolo sostitutivo per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo alla eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo.** L'autoveicolo sostitutivo è messo a disposizione: tramite le società di autonoleggio convenzionate che potranno richiedere un deposito cauzionale all'Assicurato e/o il possesso di carta di credito o altri requisiti (es. età, anni di possesso di patente, ecc.) necessari per il rilascio del veicolo in sostituzione presso le stazioni di noleggio di dette società secondo gli orari di apertura delle stesse. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettivo diritto ad usufruire delle condizioni previste dalla presente prestazione di assistenza.

6) Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

7) Anticipo spese per la riparazione del veicolo
Qualora a seguito di incidente stradale, guasto, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale del veicolo avvenuto ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede: a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali; al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di euro 500 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.**

8) Anticipo della cauzione penale
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 1.000,00 calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata grava- ta degli interessi al tasso legale corrente.**

9) Supporto 24h Compilazione Modulo CAI
A seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo CAI; **tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 ore su 24.**

10) Collaboratrice familiare
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

11) Servizio spesa a casa
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino sia impossibilitato ad uscire autonomamente, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo.

12) Assistenza Familiare con Operatore Socio Sanitario a Domicilio
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, risulti non autosufficiente, e necessiti di assistenza di un Operatore Socio Sanitario presso l'istituto di Cura presso il quale è ricoverato o post-ricovero a domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la condizione di non-autosufficienza, provvederà a reperire ed inviare direttamente un operatore socio-sanitario. La prestazione viene fornita per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data

di dimissioni dall'Istituto di Cura e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero/dimissioni dell'Istituto di Cura.

13) Assistenza infermieristica per familiari non autosufficienti
In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale sia ricoverato in un Istituto di Cura e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, richieda l'assistenza infermieristica presso il proprio domicilio per i familiari conviventi non autosufficienti rimasti soli, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere tenendo a proprio carico le spese fino al massimale di € 500,00 per anno assicurativo. Il personale infermieristico sarà messo a disposizione nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero dell'Istituto di Cura.

14) Invio babysitter
Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso durante la circolazione stradale, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente una babysitter, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l'onorario per un totale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

15) Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all'invio babysitter)
Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso durante la circolazione stradale, e per tale infortunio si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 500,00. La prestazione viene fornita per un massimo di 1 volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

16) Custodia animali
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimale di € 200,00 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

LA TUA PRIVACY E LA TUA SICUREZZA

Introduzione

Nel gruppo Admiral ci impegniamo a mantenere sicuri i tuoi dati. Tratteremo sempre i tuoi dati con rispetto e disegneremo i nostri prodotti e servizi tenendo sempre a mente la tua privacy. Questa informativa sulla privacy ti aiuterà a capire come raccogliamo, usiamo e proteggiamo i tuoi dati. E' importante che tu sia consapevole che, fornendoci i tuoi dati personali, acconsenti al trattamento nei modi di seguito indicati e che quando fornisci i dati personali di terzi, confermi di aver il consenso della persona a cui i dati si riferiscono.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Admiral Europe Compañia De Seguros S.A. (di seguito solo AECS) sita in Madrid presso Calle Sánchez Pacheco, 85. 28002 appartenente ad Admiral Group plc.

Altri Titolari del trattamento

In aggiunta ad AECS tratteranno i tuoi dati come titolare autonomo anche:

AIS (Admiral Intermediary Services S.A.U.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc- Sede legale in Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 – 41092 e con sede secondaria in Italia in Via della Bufalotta, 374 – 00139 Roma.

Great Lakes Insurance SE (GLISE), sede legale in Königinstraße 107, 80802 Monaco di Baviera e con sede secondaria in Italia in Via Caldera 21, 20153 Milano.

In caso di acquisto di una delle garanzie accessorie prestate da una delle seguenti imprese:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona (solo relativamente alle garanzia della Tutela Legale).

IMA Italia Assistance S.p.A. – con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni - Milano (solo relativamente al servizio Assistenza Stradale).

In caso di acquisto e di installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo satellitare:

Octo Telematics Italia S.r.l., sede legale via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma.

MAC&NIL S.r.l., sede legale G.Matteotti,63 70024 Gravina in Puglia (BA).

Quando raccogliamo i dati

Raccoglieremo i tuoi dati personali quando fai un preventivo, effettui richieste tramite un aggregatore, acquisti i nostri prodotti o servizi o quelli offerti da un nostro partner, richiedi o ti vengono richieste informazioni, denunci un sinistro, rispondi a nostre comunicazioni o questionari.

Dati che raccogliamo

Raccogliamo dati personali e potremmo raccogliere categorie particolari di dati, quali ad esempio i dati relativi alla salute per la liquidazione dei sinistri. Potremmo raccogliere, anche indirettamente, altri dati di categorie speciali nel corso di investigazioni antifrode. Potremmo monitorare o registrare telefonate, email, messaggi sms o altre comunicazioni in conformità alle norme vigenti e per scopi di qualità e formazione, per svolgere attività necessarie all'esecuzione di un contratto, attività di sicurezza dei nostri sistemi di telecomunicazioni e siti internet, assicurare un funzionamento efficace dei sistemi, soddisfare qualsiasi obbligo legale, prevenzione o individuazione di attività illecite.

Se disponi di un dispositivo telematico, utilizzeremo il dispositivo per acquisire dati quali, data, ora, velocità, latitudine, longitudine, velocità durata del viaggio, distanza percorsa, accelerazioni, decelerazioni oltre che informazioni relative alla guida del veicolo. I dispositivi telematici normalmente raccolgono informazioni mentre il tuo veicolo è in uso e lo trasmettono alla compagnia non in tempo reale. Ci sono dei casi in cui i sistemi telematici possono inviarci dati in tempo reale ovvero in caso di crash.

Finalità principali del trattamento e basi giuridiche

Disponendo di idonea base giuridica, rappresentata dall'esecuzione di richieste dell'interessato, di un contratto, di obblighi di legge, dal consenso dell'interessato o dal legittimo interesse, useremo i tuoi dati per:

- Elaborare i tuoi preventivi
- Determinare il premio
- Eseguire il contratto
- Gestire i sinistri
- Prevenire e rilevare frodi
- Recuperare crediti non corrisposti

- Verificare la tua identità quando necessario
- Svolgere ricerche di mercato, per lo sviluppo del prodotto e per scopi statistici
- Tenerti informato via email, telefono, sms, social media, post su promozioni e nuovi sviluppi, quando siamo legalmente autorizzati a farlo e non ci hai chiesto di smettere di tenerti informato
- Elaborare il rinnovo della tua polizza
- Per valutazioni ed analisi che ci permettano di rivedere, sviluppare e migliorare i servizi che offriamo
- Potremmo usare le tue informazioni per prendere decisioni che ti riguardano utilizzando tecnologia informatizzata per profilazione per finalità di marketing, come ad esempio, per valutare quali prodotti potrebbero essere più adatti a te
- Perfezionare e migliorare i nostri strumenti di analisi per migliorare l'accuratezza dei nostri premi
- Manutenzione del sito Web e analisi del comportamento di navigazione
- Gestione delle domande e dei reclami
- Condividere i dati con le altre società del Gruppo Admiral
- Coinvolgerti e contattarti durante il ciclo di vita della tua polizza per migliorare la qualità dei nostri servizi
- Fare audit interni sui nostri processi per mantenere alti i nostri standards
- Condividere dati con terze parti selezionate per portare del valore aggiunto ai nostri prodotti

In particolare vi sono alcune circostanze in cui trattiamo i tuoi dati personali per nostri **legittimi interessi**. Questi possono essere interessi commerciali e, per consentirci di elaborare i tuoi dati, bilanceremo sempre i nostri interessi legittimi con i tuoi per garantire il massimo rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà. I seguenti processi si basano sul legittimo interesse:

- Intercettazione e prevenzione di frodi
- Coinvolgerti e contattarti durante il ciclo di vita della tua polizza per migliorare la qualità dei nostri servizi
- Fare audit interni sui nostri processi per mantenere alti i nostri standards
- Perfezionare e migliorare i nostri modelli di prezzo per migliorare l'accuratezza dei nostri premi
- Condividere dati con terze parti selezionate per portare del valore aggiunto ai nostri prodotti

In caso di acquisto del **dispositivo telematico**, i dati raccolti attraverso il dispositivo stesso saranno trattati insieme alle imprese partner del prodotto telematico per i seguenti scopi:

- Calcolare i premi assicurativi basati sull'uso effettivo del veicolo e per la creazione di punteggi di guida.
- Controllare i tuoi dati personali allo scopo di fornire i servizi relativi alla polizza assicurativa. Tratteremo i tuoi dati in conformità con le nostre responsabilità secondo il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).
- Eseguire l'installazione, l'attivazione, la disinstallazione, la sconnessione, la revisione, l'aggiornamento o l'analisi dell'unità telematica.
- Ricerca generale ed analisi dei dati telematici per fornire i dati sul traffico. In questo caso i dati verranno utilizzati in modo anonimo e non identificheranno alcuna persona. contattarti via posta, email, telefono o sms per quanto riguarda l'amministrazione della tua polizza ed i servizi ad essa associati.
- Esecuzione del contratto
- investigazioni che possano essere necessarie per scopi di prevenzione, individuazione ed investigazione delle frodi

Gestione dei sinistri
La gestione dei sinistri avviene per il tramite di soggetti, appartenenti alla catena assicurativa. Per garantire un efficiente e veloce processo di gestione dei sinistri, prenderemo istruzioni da te o da altra persona indicata nella polizza assicurativa. Qualora volessi che qualcun altro si occupi del tuo sinistro al posto tuo, non esitare a farcelo sapere. Se ci fornisci dati di qualcun altro, nel farlo confermi di aver ottenuto da loro il permesso di fornirceli (inclusi i dati di categoria speciale) ed anche di averli informati su chi siamo e per cosa useremo i suoi dati, come stabilito in questa informativa.

Trattare con altre persone
Il contraente di una polizza in corso di validità sarà il nostro primo contatto in riferimento alla gestione della polizza. Tuttavia potremmo gestire la polizza anche in caso di contatto da parte di altre persone, ma solo nel caso in cui queste siano in grado di fornire prova di aver autorità di agire in nome del contraente.

Questionari
Potremmo contattarti di tanto in tanto per chiederti di rispondere ad un questionario che ci aiuti a rivedere, sviluppare e migliorare i nostri servizi. Utilizziamo anche il sito di survey monkey per gestire i nostri questionari. Nell'offrirci i loro servizi, survey monkey agisce come responsabile dei dati. Per visualizzare l'informativa privacy di survey monkey vai sul sito www.surveymonkey.it. Saremo comunque in ogni momento Titolari del trattamento dei dati. Le tue risposte ai questionari, incluso qualsiasi dato personale o speciale legittimamente fornito, sarà usato unicamente da Admiral per i motivi indicati in questa informativa.

Marketing e le tue preferenze
Di tanto in tanto vorremmo tenerti informato delle novità relative ai prodotti e servizi assicurativi affini a quelli che hai acquistato. Questo può avvenire al telefono, per posta, per email, attraverso i social media o via sms. Se preferisci non essere contattato per

questi scopi, scrivi a privacy@conte.it. Se hai visitato il nostro sito ed hai scelto di visualizzare un preventivo, potremmo contattarti, per telefono o altro canale per parlare della tua offerta o delle coperture disponibili per te.
Facciamo anche pubblicità online, per tenerti al corrente di quello che facciamo ed aiutarti a scoprire i nostri servizi. Come molte compagnie, indirizziamo banners di Admiral se sei su altri siti o app. Facciamo questo utilizzando vari network di marketing digitale e scambi di pubblicità ed usiamo una serie di tecnologie pubblicitarie come web beacon, pixels, tags, cookies ed identificatori di cellulari assieme a servizi offerti da alcuni siti e social networks quali Facebook's Custom Audience service.

Uso dei cookie
Puoi accettare o rifiutare i cookies da qualsiasi sito modificando le impostazioni del tuo browser. Se desideri limitare o bloccare i cookies indicati nel nostro sito, puoi farlo attraverso le impostazioni del browser. Per informazioni su come gestire e disabilitare i cookies puoi usare la funzione HELP all'interno del tuo browser. Tuttavia, cancellare o disabilitare i cookies potrebbe compromettere la funzionalità del sito e potresti non avere accesso ad alcune aree o ad alcune caratteristiche del nostro sito. Per visualizzare la nostra cookie policy vai sul sito www.admiraleurope.com

Chi ha accesso ai tuoi dati
Oltre noi, potranno avere accesso ai tuoi dati
- le società del Gruppo Admiral (la lista completa può essere consultata su www.admiralgroup.co.uk/business/our_companies.php);
- le società necessarie a fornirti il prodotto o il servizio che hai acquistato. Per esempio potremmo fornire i tuoi dati personali alla banca per convalidare i dati della carta di credito ed ottenere il pagamento o potremmo aver bisogno di dare i tuoi dati personali al nostro partner per lì assistenza stradale. Saremo in ogni caso sempre titolari dei dati personali a meno che non ti informiamo diversamente.

I dati **telematici verranno divulgati ad altre parti solo nelle seguenti circostanze:**
- Ai partner fornitori del servizio di Telematica che utilizziamo per raccogliere e trasmettere informazioni telematiche.
- Ai nostri agenti, partners o subappaltatore solo per ragioni operative, per provvedere a fornire i servizi concordati.
- Alle parti per cui per legge dobbiamo fornire questi dati, come ad esempio all'Autorità di vigilanza o in caso di ingiunzione.
- Ad altre parti solo con il tuo permesso.

I tuoi dati potrebbero anche essere condivisi con le banche dati assicurative e sinistri, secondo quanto indicato in questa informativa privacy.

Riservatezza e Divulgazione dei tuoi dati
I tuoi dati saranno trattati come privati e confidenziali. Occasionalmente possiamo assumere agenti e subappaltatori per elaborare i tuoi dati personali per nostro conto. Lo stesso obbligo di riservatezza e sicurezza si applicherà a loro e tutte le elaborazioni verranno eseguite secondo le nostre istruzioni.
Vorremmo portare alla tua attenzione i nostri obblighi di divulgare i dati nei seguenti casi eccezionali:
- Quando siamo legalmente obbligati a farlo
- Quando c'è un dovere al pubblico di divulgarli
- Quando la divulgazione avviene per tua richiesta o con il tuo consenso

Nello sfortunato caso in cui hai avuto un sinistro, dovremo divulgare i dati anche a qualsiasi altra parte coinvolta nel sinistro. Questo può includere: terze parti coinvolte nel sinistro, il loro assicuratore, avvocato o rappresentante; medici, polizia o altri investigatori.
In caso di reclamo relativo al servizio che abbiamo fornito, potremmo essere obbligati a inoltrare i dettagli relativi al reclamo, inclusi i dati personali, all'Autorità di Vigilanza. Anche questi ultimi sono obbligati ad aderire ai requisiti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati e a mantenere i tuoi dati personali strettamente riservati.

Diritti degli interessati
I tuoi altri diritti in qualità di interessato, ove applicabili sono:
- Il diritto di essere informato del trattamento dei tuoi dati personali
- Il diritto alla rettifica dei tuoi dati se non sono corretti e di completare i tuoi dati se sono incompleti
- Il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati
- Il diritto alla cancellazione dei tuoi dati (diritto all'oblio)
- Il diritto alla portabilità dei dati
- Diritti in materia di processi decisionali automatizzati e di profilazione
- Diritto di accesso ai dati

Per maggiori dettagli su questi diritti e su come esercitarli, contattaci via email all'indirizzo privacy@conte.it. Se hai domande sui tuoi diritti o pensi non siano stati rispettati da Admiral Group plc o da una delle altre compagnie del gruppo, contatta il nostro Data Protection Officer all'indirizzo yourinformationrights@admiralgroup.co.uk. Se hai qualche reclamo riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, puoi rivolgerti al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Conservazione dei tuoi dati
I tuoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al fine di fornirti i prodotti o i servizi concordati. Continueranno ad essere conservati dopo che un account, un contratto o un servizio è stato chiuso o in altro modo terminato nel rispetto delle le previsioni legali e regolamentari.

Informazioni di sicurezza

Sui nostri siti Web proteggiamo tutti i dati che ci hai fornito fornendoti un ID utente e una password. Potrebbe essere necessario trasferire i dati personali ad altre società del gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La protezione dei dati e le altre leggi di questi paesi potrebbero non essere complete come quelle nel Regno Unito o nel SEE - in questi casi adotteremo misure per garantire che i tuoi dati abbiano un livello di protezione equivalente a quello del SEE.

Ulteriori informazioni

L'ID utente e la password ci aiutano a proteggere i tuoi dati personali. Devi mantenere questa password sicura e non devi rivelarla a nessuno. Alcune e-mail sospette contengono allegati o collegamenti a siti Web che tentano di installare software dannosi sul tuo computer. Se hai inserito la tua password su quello che pensi possa essere un sito malevolo, ti preghiamo di contattarci immediatamente e di chiederci di cambiare la tua password. Se hai inserito i dati della tua carta di credito su quello che ritieni possa essere un sito Web dannoso o hai risposto a una e-mail con tali informazioni, contatta immediatamente la società della carta di credito. Non dimenticare di contattarci per aggiornare i dettagli della tua carta. Quando chiedi un preventivo da noi, elaboreremo i dati su un server sicuro. Il tuo browser confermerà che ti trovi in un'area sicura visualizzando una chiave ininterrotta o un lucchetto nell'angolo in basso a destra della finestra del browser. Molte organizzazioni utilizzano funzionalità di sicurezza come i firewall per proteggere i loro sistemi informatici. Questi firewall potrebbero impedire la connessione al nostro server sicuro per ottenere un preventivo. Se si è al lavoro e non è possibile connettersi al nostro sito Web, rivolgersi al proprio amministratore IT. Si prega di essere consapevoli del fatto che le comunicazioni su Internet, come le e-mail, non sono sicure a meno che non siano state crittografate. Le comunicazioni possono essere inoltrate attraverso un certo numero di paesi prima di essere consegnate: questa è la natura di Internet. Non possiamo accettare la responsabilità per qualsiasi accesso non autorizzato o perdita di informazioni personali che sfugga al nostro controllo. Inoltre, è possibile proteggere il sistema installando antivirus e scansioni correnti come raccomandato dal fornitore. È inoltre necessario eseguire aggiornamenti di sicurezza / patch che si ricevono per il proprio sistema dal fornitore.
Non rispondere mai a e-mail non richieste da fonti sconosciute. Tali e-mail potrebbero essere fraudolente e tentare di indurti a fornire i tuoi dati personali o le informazioni di pagamento.

Modifiche a questa informativa

Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 1 gennaio 2019. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questa informativa di cui potrai venire a conoscenza alla successiva visita del sito web della compagnia AECS.

AIG05x

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 01/2019
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Moto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Il massimale di€ 5.000 si intende per sinistro e senza limite annuo.

Che cosa non è assicurato?

- ✘ materia fiscale ed amministrativa
- ✘ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- ✘ casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- ✘ fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti alla copertura?

! Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite.

Dove vale la copertura?

✓L'assicurazione ti copre i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
✓L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. È prevista la possibilità di un pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente pari al 4%.
Puoi pagare il premio tramite carta di credito. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento.
Il contratto ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione dello stesso.

Il contratto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Moto"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.
Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio di ARAG SE approvato relativo all'esercizio 2017.
Il patrimonio netto della Società, calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa regolamentare vigente in Germania, ammonta a 439 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 100 milioni di euro e Riserve Patrimoniali 307 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog= arag-se-en-sfcr-2017).
L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità ammonta a 356 milioni di Euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo ammonta a 160 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura ammonta a 1.175 milioni di Euro.
L'indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2017, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è pari a 329,90%. Tale indice è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi: • a fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. • a fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici; • al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • a controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili; • a fatti dolosi delle persone assicurate; • a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; • a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in

	sede penale; • al veicolo non omologato; • ai casi di adesione a class action.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	**Denuncia di sinistro:** L'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire tramite posta ordinaria a AIS (Admiral Intermediary Services S.A.)- Servizio Assistenza Sinistri Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri telefonicamente contattando il call center di AIS (Admiral Intermediary Services S.A) o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici ed i propri contatti. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR). La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese*:* non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Società a mezzo di comunicazione raccomandata. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Quando e come devo pagare?

Premio	- La modalità di pagamento è la carta di credito. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. - Il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è comprensivo dell'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo.

	- Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per ripensamento il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.
Sospensione	La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno in cui sono stati ricevuti i documenti richiesti. In caso di furto, la sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro i 14 giorni successive alla data di emissione della polizza (c.d. Diritto di Ripensamento) effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a: Admiral Intermediary Services S.A, ConTe.it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, l'eventuale Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato.
Risoluzione	Sono previsti casi di risoluzione del contratto per cessato rischio e casi di risoluzione consensuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Cliente è la persona giuridica o la persona fisica proprietari di un motoveicolo soggetto ad RCA Obbligatoria o in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale di un motoveicolo.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2017, è pari al 72,79% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.** ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernente il comportamento dell'intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria **Admiral Europe Compañia De Seguros, Calle Sánchez Pacheco, 85, 28002, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com**. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link **http://www.conte.it/come-fare-per/inoltrare-reclamo/,** oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: **ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – Pal. F – 00139 – Roma**. AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: **www.ivass.it**

	Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami relativi all'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
POTRAI TUTTAVIA CONSULTARE E GESTIRE IL CONTRATTO RCA DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA RISERVATA DI CONTE.IT.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale "ARAG Tutela Legale Moto"
Aggiornamento 01/2019
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Gruppo ARAG Group

GLOSSARIO

A

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione: il Pubblico Ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al Giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al Giudice e per evitarlo.

C

Carenza: spazio temporale che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Compagnia: *vedi Società*

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal Giudice. Il Giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle Parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

D

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il Pubblico

Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Dissenso: disaccordo, opposizione nei confronti di un'idea.

D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica.

E

Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività.

Esecuzione forzata: è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:
- Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es. cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro Pubblico Ufficiale.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del Tribunale).

F

Set Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di assicurazione e Glossario, Modulo di proposta ove previsto.

Fatto Illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

I

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indicizzazione (indice Istat): indice dei prezzi al consumo, cioè è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Ivass: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Leasing: con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

Locatario: persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

M

Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati agli Artt. 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Multa: *vedi Ammenda.*

N

Noleggio: In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una Parte (detto locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

O

Operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

P

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive e questionario per l'Edilizia.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela: è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio.

R

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.

Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto". Si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

S

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun Giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro: è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, sede legale e direzione generale: Viale del Commercio, 59 -37135 VERONA VR (ITALIA).

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal Giudice.

Spese peritali: spese sostenute per le consulenze tecniche di parte o di ufficio.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la Parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

T

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Tariffario forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

U

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

V

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.

Veicolo: mezzo di trasporto (autovettura, ciclomotore, motociclo).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI
Si rinvia integralmente al Glossario

PREMESSA
Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (Intermediario). Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite Admiral Intermediary Services S.A. si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Società.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Società, ai sensi dell'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.
Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'Art.1393 del Codice Civile, copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo. **Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Admiral Intermediary Services S.A.) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed Admiral Intermediary Services S.A., ratificato dalla Società. Resta inteso che:**

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i valori in lite, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il contratto si conclude quando pervengono all'Intermediario l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e i documenti richiesti, e viene quindi inviato al Cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (Art. 1901 del Codice Civile).

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio
Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla **Società all'Intermediario è annuale** ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. **La modalità di pagamento è la carta di credito.** Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.
È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 3,5% sul premio annuo. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario.
In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 (quindici) giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 Durata del contratto
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.

Art. 4 Recesso per ripensamento
Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato.
In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: Admiral Intermediary Services S.A. , ConTe. it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde (se disponibile) e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Società a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art.1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del rischio
Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.
La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo; la cessione del contratto, la risoluzione del contratto, la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere a nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per

l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria. Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.
In caso di rientro da Conto vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per richiedere la cessione del contratto **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **restituire alla Compagnia, che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto
Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto.
La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto si vendita in caso di
- vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto **il Contraente deve sempre:**

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla Tab. 1**

Il Contraente deve restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile i come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Società, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, **a condizione che:**

- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);**
- **il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.**
- **abbia comunicato per iscritto la variazione;**
- **abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità civile. Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.**

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione

decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti con particolare riferimento al Certificato di Assicurazione e Carta Verde (se disponibile) che andranno distrutti. In caso di furto la sospensione dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. **Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:**

- **comunicare per iscritto la richiesta di sospensione**
- **della copertura;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria e distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

La sospensione non può essere concessa:

- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;**
- **gli ultimi trenta giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno trenta giorni;**
- **per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (sedisponibile),lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (art. 8 "Cessazione del rischio") ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a novanta giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai novanta giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Cerificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

Art. 9 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 Cosa accade dopo l'acquisto
Documentazione necessaria all'assunzione
La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in due giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:
- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo ove possibile eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di quindici euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

Art. 12 Soggetti Assicurati
Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, ed i trasportati, del veicolo assicurato indicato in polizza.
Le garanzie valgono inoltre per:
- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- conviventi solo se risultanti dal certificato di stato famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art.13 Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo s'intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per la difesa in procedimenti penali - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.** In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità del contratto** e che siano stati denunciati alla Compagnia nei modi e nei termini **dell'Art. 13.3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale"**, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.** In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 14 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti

e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art.15 Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Compagnia si adopera per realizzare** il bonario componimento della controversia.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 21.3 "Denuncia del caso assicurativo e Libera scelta del legale" **per la trattazione giudiziale**.
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene autorizzata dalla Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**
Spetta alla Società autorizzare l'eventuale azione giudiziaria, i successivi gradi di giudizio, la transazione della vertenza e/o la nomina di Consulenti e Tecnici di Parte. In mancanza di tale autorizzazione l'Assicurato perderà il diritto al pagamento da parte della Società delle spese dallo stesso sostenute.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

Art. 16 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 17 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

Art. 18 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio
Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT – Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Compagnia che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Compagnia propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art.19 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

SEZIONE II – TUTELA LEGALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, ricomprende gli oneri non ripetibili dalla controparte, che l'Assicurato deve sostenere per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. In particolare sono ricomprese:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente didiritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 15 "Gestione del caso assicurativo";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 15 "Gestione del caso assicurativo";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 - n.°28), **se non ripetuto dalla controparte.**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- • le spese dell'Arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e di compensi per la trasferta. **Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.** È garantito l'intervento di un **unico Legale** per ogni grado di giudizio territorialmente competente ai sensi dell'Art. 21.3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

Art. 21.1 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, **i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale** che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Non sono altresì oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscano compensi professionali. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 21.2 Prestazioni garantite
Le garanzie vengono prestate **per le somme o i massimali indicati in polizza** per le seguenti prestazioni:

a) **sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).**

Quanto sopra previsto opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art 21.4 "esclusioni per Tutela Legale" lett. i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 21.3 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Admiral Intermediary Services S.A. o alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o direttamente a Admiral Intermediary Services S.A. notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia o a Admiral Intermediary Services S.A. contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società Admiral Intermediary Services S.A. lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto d'interessi con la Società.

Art. 21.4 Esclusioni per Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale e amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;

i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

k) se il veicolo non è omologato;

l) per i casi di adesione a class action.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: edizione giugno 2016.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premessa
Il contenuto della presente Informativa è stato redatto in conformità al Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679, di seguito "Regolamento Privacy", consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali ***www.garanteprivacy.it***). L'obiettivo che ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito ARAG SE Italia o la Società) intende perseguire, è quello di garantire la migliore trasparenza in merito a come la Società tratta i Dati Personali, in modo che risulti chiaro come tali dati sono raccolti e utilizzati e per quali finalità ne viene effettuato il trattamento.

Chi è il Titolare del trattamento dei Dati Personali?
Il ***Titolare del trattamento*** dei Dati Personali, cioè chi determina le finalità del trattamento, è **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (di seguito ARAG SE Italia o la Società), con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59, tel. 045.8290411, mail arag@arag.it. ARAG SE Italia è la branch italiana di ARAG SE (*Societas Europaea*), con sede in Düsseldorf, Arag Platz 1 (Germania).
ARAG SE Italia tratta i Dati Personali degli Interessati in qualità di Titolare del trattamento in queste diverse situazioni:

- **La polizza è stipulata dall'Interessato con ARAG SE Italia:** l'Interessato può stipulare una polizza con la Società direttamente o tramite un intermediario assicurativo; in questo caso è la Società che, direttamente o per il tramite dell'intermediario, fornisce all'Interessato le informazioni che lo riguardano.
- **La polizza è stipulata da un soggetto terzo con ARAG SE Italia a beneficio dell'Interessato:** in questo caso è il soggetto che ha stipulato la polizza che fornisce all'Interessato le informazioni dovute.
- **La polizza è stipulata con un'altra compagnia di assicurazione che si è riassicurata con ARAG SE Italia, affidandole la gestione dei sinistri:** in questo caso è la compagnia di assicurazione che fornisce all'Interessato le informazioni dovute, anche in merito alla comunicazione dei suoi dati alla Società. L'Interessato può sempre rivolgersi ad ARAG SE Italia per informazioni riguardanti l'utilizzo dei suoi dati e per l'esercizio degli altri diritti ad esso garantiti.

A chi può rivolgersi l'Interessato?
Presso la sede di ARAG SE Italia è stato incaricato un Responsabile della Protezione dei dati, al quale possono essere trasmesse le richieste degli Interessati. I recapiti sono i seguenti: **Servizio Privacy**, c/o ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona; email: **servizio.privacy@arag.it**
E' stato inoltre incaricato un Responsabile della protezione dei dati per le società del Gruppo ARAG SE, denominato *Group Data Protection Officer*, i cui recapiti sono i seguenti: ARAG SE - Data Protection Officer, 40472 Düsseldorf (Germany); email: datenschutz@arag.de.

E' possibile presentare reclamo diretto al Garante per la Protezione dei Dati Personali?
L'Interessato può presentare reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni attinenti il trattamento dei propri Dati Personali effettuato dalla Società. Ogni informazione in merito è reperibile presso il sito dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Per quali finalità vengono raccolti i Dati Personali e qual è la base legale del loro trattamento?
La Società tratta i Dati Personali raccolti per la fornitura di prestazioni e servizi assicurativi a:

- **Clienti potenziali, contraenti e assicurati**. I Dati Personali vengono trattati per le finalità di predisposizione di proposte di polizza, ivi inclusa la valutazione dei rischi in copertura, di stipulazione di contratti di assicurazione e per dare esecuzione agli obblighi che ne derivano. I Dati Personali sono inoltre utilizzati per gestire specifiche richieste provenienti dall'Interessato e per la formulazione di proposte di rinnovo della polizza. In tutti questi casi, il trattamento dei Dati Personali avviene per dare esecuzione agli obblighi che la Società assume con la stipula del contratto assicurativo.
- **Soggetti che denunciano un sinistro.** I Dati Personali vengono trattati ai fini della valutazione delle richieste di indennizzo ricevute e dell'eventuale liquidazione dell'importo dovuto. In particolare i dati sono trattati:
  a) per la gestione e liquidazione dei sinistri in esecuzione di contratti stipulati con la Società;
  b) per la gestione e liquidazione dei sinistri in esecuzione di contratti stipulati con altre compagnie di assicurazione che hanno sottoscritto un trattato di riassicurazione con la Società.
- **Utenti registrati ai servizi della Società**. I Dati Personali sono trattati, previa richiesta di idoneo consenso, ai fini dell'identificazione e accesso alle aree web riservate ai clienti della Società, per l'invio di newsletter o altro materiale informativo o promozionale.

Qualora per la gestione della polizza e liquidazione del sinistro sia necessario raccogliere e utilizzare Dati Particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Privacy, viene richiesto all'Interessato il consenso al trattamento delle relative informazioni. In questo caso, se il consenso non viene fornito, la Società non potrà fornire i servizi assicurativi richiesti e contrattualmente previsti. Ad esempio il mancato consenso al trattamento dei Dati Particolari predetti in caso di lesioni personali o altri danni fisici o malattie, non consentirà la gestione del sinistro denunciato.
La Società tratta i Dati Personali raccolti per l'adempimento di obblighi di legge previsti a carico delle compagnie di assicurazione, per la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e del finanziamento del terrorismo, per la gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, per attività di gestione e controllo interno.
Inoltre la Società effettua attività di analisi statistica delle informazioni presenti nei propri sistemi e database al fine di rendere sempre più efficaci le proprie soluzioni assicurative ed efficienti i propri processi. Tale attività avviene mediante l'adozione di sistemi di aggregazione dei dati che mirano a limitare, ogniqualvolta possibile, il trattamento di Dati Personali.
Per il trattamento dei dati per finalità commerciali si rimanda all'apposita sezione della presente Informativa.
Quando il trattamento dei dati avviene per finalità commerciali (vd. successivo punto dedicato), viene richiesto il consenso dell'Interessato, che può essere revocato in qualunque momento rivolgendosi ai contatti indicati nella presente Informativa o con le altre modalità automatizzate previste.

Quali categorie di Dati Personali sono raccolte?
La Società tratta le seguenti categorie di Dati Personali:

- **Clienti potenziali, contraenti e assicurati**. Le informazioni raccolte riguardano i dati di contatto del cliente potenziale, del contraente di polizza o di un loro rappresentante, degli eventuali beneficiari, nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi coperti e per la gestione del contratto assicurativo. In particolari situazioni la Società può richiedere i Dati Particolari degli Interessati, nel rispetto in ogni caso dei requisiti fissati dal Regolamento Privacy. Quando i Dati Personali forniti riguardano soggetti diversi da colui che li comunica alla Società, è

onere del medesimo informare i suddetti terzi della necessità di fornire tali informazioni alla Società in qualità di compagnia di assicurazione. ARAG SE Italia tratta i Dati Personali di tali soggetti terzi in conformità a quanto previsto nella presente Informativa.

- **Soggetti che denunciano un sinistro.** Le informazioni raccolte riguardano i dati di contatto del soggetto che denuncia il sinistro nonché la tipologia e caratteristiche del sinistro denunciato. Quando necessario per la tipologia di sinistro denunciato, la Società può richiedere e quindi trattare i Dati Particolari dell'Assicurato, nel rispetto in ogni caso dei requisiti fissati dal Regolamento Privacy. Quando i Dati Personali forniti riguardano soggetti diversi da colui che li comunica alla Società, è onere del medesimo informare i suddetti terzi della necessità di fornire tali informazioni alla Società in qualità di compagnia di assicurazione. ARAG SE Italia tratta i Dati Personali di tali soggetti terzi in conformità a quanto previsto nella presente Informativa.
- **Utenti registrati ai servizi della Società**. Le informazioni raccolte riguardano i dati di identificazione e contatto di tali utenti, quando gli stessi richiedono la registrazione per accedere alle aree web riservate ai clienti della Società, o per l'invio di newsletter o altro materiale informativo o promozionale.

A quali soggetti sono comunicati i Dati Personali?

Per l'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti assicurativi e per tutte le altre attività connesse alla fornitura dei servizi previsti, nonché per il perseguimento in generale delle finalità in precedenza indicate, la Società si avvale del supporto di soggetti terzi a cui i dati vengono comunicati e che, nei limiti di tali finalità, effettuano il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato. Si tratta in particolare delle seguenti categorie di soggetti:

- Coloro che fanno parte della c.d. catena assicurativa, vale a dire:
  - agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, broker, banche, SIM, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, che collaborano con la Società nella sottoscrizione e gestione del contratto assicurativo oltre che nella gestione dei sinistri;
  - avvocati, studi legali, strutture sanitarie e altri consulenti professionali per l'espletamento dell'incarico agli stessi affidato;
  - fornitori di servizi di servizi attuariali, assistenza fiscale, servizi informatici, servizi amministrativi di back office, di gestione della corrispondenza e di archiviazione.
- Coloro che per legge sono incaricati di vigilare sull'attività svolta dalla Società, quali società di revisione contabile e certificazione di bilancio, IVASS ed altri Enti Pubblici – italiani, comunitari o di altro paese - a cui i dati devono essere comunicati.
- Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, a seguito di una richiesta espressa in tal senso.
- Società del Gruppo ARAG, in quanto necessario per gli adempimenti contabili, amministrativi e finanziari di legge.

In quali paesi vengono trasferiti i Dati Personali?

I Dati Personali degli Interessati possono essere trasmessi dalla Società a fornitori o altri soggetti che hanno sede in un paese dell'Unione Europea. Al solo scopo di garantire agli Assicurati la copertura assicurativa nell'ambito territoriale garantito dal contratto assicurativo, la Società può trasmettere i Dati Personali dell'Interessato, in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con il medesimo, ad avvocati, studi legali e altri studi di consulenza professionale con sede in Paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei limiti territoriali previsti dalla polizza.

Come avviene la raccolta dei Dati Personali?

- **Clienti potenziali, contraenti e assicurati**. I Dati Personali sono raccolti dalla Società presso l'Interessato quando è richiesta una quotazione o viene sottoscritto il contratto assicurativo, se la polizza è acquistata direttamente da ARAG SE (ad esempio acquisto on line sul sito web della Società). Quando la polizza è venduta invece attraverso la rete di intermediari assicurativi, i Dati Personali sono trasmessi alla Società dagli stessi. I Dati Personali possono inoltre essere trasmessi da aziende, contraenti di polizze collettive, familiari e soggetti terzi che siano interessati alla stipulazione di una polizza in cui l'Interessato sia indicato come assicurato o beneficiario.
- **Soggetti che denunciano un sinistro.** I Dati Personali sono raccolti dalla Società presso l'Interessato nel momento in cui viene ricevuta una denuncia di sinistro. L'Interessato inoltra la denuncia alla Società direttamente o mediante un intermediario assicurativo o mediante un proprio rappresentante, il quale trasmette i relativi Dati Personali alla Società. I Dati Personali così raccolti riguardano sia il soggetto che denuncia il sinistro, sia altri soggetti dallo stesso indicati come persone coinvolte nel sinistro (ad esempio la controparte del sinistro o eventuali testimoni). I Dati Personali di altri soggetti coinvolti nella controversia possono inoltre essere trasmessi alla Società dai legali incaricati.
- **Utenti registrati ai servizi della Società**. I Dati Personali sono raccolti presso gli Interessati al momento della registrazione al sito web della Società o dell'iscrizione alla newsletter o ad altri servizi forniti dalla Società.

I Dati Personali predetti possono inoltre essere raccolti presso altre fonti ai fini della valutazione delle richieste di quotazione o di eventuali frodi. Fra tali fonti sono da considerare i registri ed atti di pubblica consultazione, le informazioni presenti su siti web liberamente consultabili, le agenzie di valutazione del merito creditizio ed altre istituzioni autorizzate.

Per quanto tempo vengono conservati i Dati Personali?

I Dati Personali degli Interessati vengono conservati per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa.

- **Clienti potenziali, contraenti e assicurati**. I Dati Personali dei clienti potenziali sono conservati per il periodo di tempo necessario a formulare l'offerta e in ogni caso per il periodo massimo di un anno dalla raccolta. I Dati Personali dei contraenti e degli assicurati sono conservati per il termine previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione della documentazione assicurativa e in materia fiscale e contabile.
- **Soggetti che denunciano un sinistro**. I Dati Personali dei soggetti che denunciano un sinistro e degli eventuali altri soggetti coinvolti nel sinistro (avvocati, periti, controparti, …) sono conservati per il termine previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione della documentazione assicurativa e in materia fiscale e contabile.
- **Utenti registrati ai servizi della Società**. I Dati Personali sono conservati per tutto il tempo in cui l'utente intende avvalersi dei servizi web richiesti. Al ricevimento della richiesta di cancellazione dal servizio i dati vengono automaticamente cancellati.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di conservare i Dati Personali degli Interessati anche oltre i limiti predetti per finalità di carattere probatorio, nell'ambito della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria.

Trascorso il termine previsto, i dati sono automaticamente cancellati con procedura automatizzata effettuata sotto il controllo del personale della Società o in alternativa possono essere conservati rendendo anonime le informazioni di modo che l'Interessato non possa essere identificato.

Quali sono i diritti degli Interessati?

Gli interessati hanno il diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti ad essi attribuiti dal Regolamento Privacy:

- **Diritto di accesso**. E' possibile richiedere la conferma che i propri Dati Personali sono in corso di trattamento e, in tale caso, ottenere le informazioni rilevanti ad essi relative e conoscere i diritti che possono essere esercitati.

- **Diritto di rettifica**. E' possibile chiedere la rettifica dei Dati Personali ritenuti inesatti o l'integrazione se ritenuti incompleti. La Società si riserva in questi casi di verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute prima di procedere con le attività richieste.
- **Diritto di cancellazione**. E' possibile chiedere la cancellazione dei propri Dati Personali se questi non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, l'Interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento o si oppone al loro trattamento, i dati sono trattati illecitamente o esiste un obbligo di legge in tal senso. In questi casi la Società procede con la cancellazione richiesta, tranne nei casi in cui i Dati Personali siano conservati per un obbligo di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritto di limitazione**. E' possibile chiedere che sia limitato il trattamento dei propri Dati Personali (conservazione senza utilizzo) quando: l'Interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario a consentire alla Società di verificarne l'esattezza; il trattamento è illecito ma l'Interessato si oppone alla cancellazione chiedendone la limitazione; la Società non ne abbia più bisogno per le proprie finalità ma l'Interessato ne abbia necessità per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'Interessato si oppone al trattamento ed è in attesa della verifica in merito da parte della Società. Quando il trattamento è limitato, la Società potrà continuare ad utilizzare i Dati Personali previo espresso consenso dell'Interessato o per accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.
- **Diritto alla portabilità**. E' possibile ricevere i propri Dati Personali dalla Società in un formato strutturato di uso comune ed eventualmente far trasmettere tali dati ad un altro titolare, quando il trattamento si basa sul consenso dell'Interessato o avviene in esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o con mezzi automatizzati.
- **Diritto di opposizione**. E' possibile opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare, se questo è fondato su un legittimo interesse della Società. La Società non potrà accogliere tale richiesta in presenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Se i Dati Personali sono trattati per finalità di marketing diretto, l'Interessato può opporsi in qualunque momento al relativo trattamento.
- **Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate**. L'Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, quando la decisione produce effetti giuridici che lo riguardano o incide in modo significativo sulla sua persona. In questi casi è possibile richiedere l'intervento umano nel processo decisionale. Tale diritto non trova applicazione quanto la decisione sia necessaria per la conclusione o esecuzione di un contratto con la Società o sia autorizzata dalla legge o si basi sul consenso esplicito dell'Interessato.

In tutti i casi di esercizio da parte dell'Interessato dei propri diritti, la Società verifica preventivamente l'identità del richiedente al fine di garantire la riservatezza delle informazioni da gestire. Non è previsto il pagamento di alcuna spesa, salvo i casi in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive. In tali casi la Società informa preventivamente l'Interessato sui costi da sostenere.
I tempi di evasione delle richieste, come previsto dal Regolamento Privacy, sono al massimo di un mese dalla data di ricevimento. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, in considerazione della complessità e del numero delle richieste, previa informazione in tal senso all'Interessato. Per esercitare i propri diritti l'Interessato può rivolgersi ai contatti riportati nella presente Informativa.

Esistono processi decisionali automatizzati o di Profilazione?
Per processo decisionale automatizzato si intende una decisione assunta esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato di Dati Personali, senza intervento umano. Per Profilazione si intende il trattamento automatizzato dei Dati Personali degli Interessati, finalizzata ad adottare decisioni che li riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. La Profilazione può prevedere un processo decisionale automatizzato, ma non sempre ciò avviene.
L'attività di Profilazione viene svolta dalla Società nella fase di quotazione e sottoscrizione delle polizze, al fine di valutare il livello di rischio connesso al profilo di ciascun assicurato, determinare l'ammontare dell'eventuale premio assicurativo o decidere se estendere/rinnovare o meno la copertura. La Società effettua inoltre attività di Profilazione nell'ambito della valutazione di una richiesta di indennizzo, allo scopo di verificare se si tratta di una richiesta fraudolenta o sospetta.
La Società non ha attivato processi decisionali automatizzati, compresa la Profilazione, che escludono totalmente l'intervento umano.

Vengono effettuati trattamenti per finalità commerciali?
La Società può effettuare l'invio di comunicazioni commerciali utilizzando la mail o il cellulare forniti dall'Interessato ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati. In qualunque momento l'Interessato ha il diritto di opporsi all'invio di tali comunicazioni.
Per l'invio di ulteriori comunicazioni commerciali, per lo svolgimento di ricerche di mercato o per indagini sulla soddisfazione dei clienti i Dati Personali potranno essere trattati previo consenso dell'Interessato, con libera facoltà di revoca in qualunque momento.
In presenza di comunicazioni via mail, la revoca potrà avvenire utilizzando l'apposito link presente nelle mail inviate. In ogni altro caso sarà possibile revocare il consenso utilizzando l'apposita sezione nell'area riservata ai clienti del sito web della Società oppure scrivendo direttamente al Servizio Privacy, i cui recapiti sono riportati nella presente Informativa.

arg07X

ConTe.it
ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 Agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
ALLEGATO 4 - REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)
Stato di origine: **Spagna**
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto AIS: **www.dgsfp.mineco.es**
Sede legale in Spagna: **Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092**
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: **Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)**
Sede secondaria in Italia: **Via della Bufalotta 374, 00139 Roma**
Responsabile: **Dott. Costantino Moretti**
Admiral Intermediary Services S.A. è autorizzato ad operare in Italia in regime di libertà stabilimento dal 15/06/2018
Recapito telefonico: **06 45 23 45 23**
Indirizzo posta elettronica: informazioni@conte.it; admiralintermidiaryservices@legalmail.it

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

AIS è operante anche attraverso:

ABRAMO CUSTOMER CARE spa
Sede legale: Via delle Convertite 5, 00187 Roma (RM)
Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000548863
ACCUEIL SRL
Sede legale: Via del Gelsomino 45, 89128 Reggio Calabria (RC)
Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000509006
COMDATA spa
Sede Legale: Via Caboto 1, 20094 Corsico (MI), limitatamente alla gestione dei sinistri.

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

In ottemperanza all'art. 9, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), AIS comunica che il livello provigionale percepito in merito è pari al 21% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. AIS corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano reindirizzato i propri clienti sul sito www.conte.it.

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) AIS non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione

b) Admiral Group plc, controllante dell'impresa Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS), detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di AIS

con riguardo al contratto proposto:

c) AIS offre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

d) AIS non offre consulenza ex. art. 20 della direttiva 2016/97/UE e agisce su mandato di Compagnie di Assicurazione.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria AECS, presso Calle Sánchez Pacheco, 85, 28002, Madrid – o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link http://www.conte.it/come-fare per/inoltrare-reclamo/, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – Pal. F – 00139 – Roma. Il contraente ha possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile cliente, ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in sintesi qui di seguito indicato come“ GDPR”), e in relazione ai dati personali a lei riferiti e raccolti in occasione di una richiesta di calcolo del preventivo e/o di eventuale successiva conclusione della polizza assicurativa, la informiamo di quanto segue.

Tipologia di dati oggetto della raccolta

a) Dati personali
I dati personali forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri database. I dati saranno trattati dal Titolare esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornire i servizi richiesti. Ai dati da lei forniti potranno essere collegati dati ulteriori presenti in banche dati consultabili per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio ANIA), enti pubblici (quali ad esempio IVASS) o da soggetti privati nei limiti in cui siano liberamente consultabili. Nel rispetto della normativa vigente (art. 6 GDPR) solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni di liceità del trattamento i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle i niziative promozionali del Titolare e/o di società terze.

b) Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web, oltre all'uso cookies, possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Queste informazioni non sono raccolte dal nostro sito per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare o da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati, potenzialmente acquisibili durante l'utilizzo del sito, potrebbero essere utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito al fine di individuare le pagine preferite dagli utenti in modo da fornire contenuti sempre più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati anche per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. L'eventuale profilazione individuale con tali dati sarà possibile solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni di liceità del trattamento (6 GDPR) sempre nel rispetto della normativa vigente e a tutela degli interessati. In particolare, in relazione ai dati di navigazione, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dal fatto che il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento avendo verificato che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

c) Uso dei cookie
I cookie sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso. I cookie possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il suo computer e le nostre pagine. Viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer. Naturalmente è possibile visitare il sito anche senza i cookie. La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei cookie selezionando l'opzione "non accettare i cookie" fra quelle proposte. Tenuto conto che i cookies sono utilizzati al fine di migliorare l'esperienza di utilizzo del sito da parte dell'utente, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dal fatto che il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento avendo verificato che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser. E' possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul disco rigido. La scelta di non far accettare cookie dal browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito. Per avere maggiori informazioni sulla tipologia dei cookie utilizzata, la invitiamo a visitare la Cookie Policy, pubblicata sul sito www.conte.it.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

d) Dati riferiti a terzi
Qualora vengano forniti anche dati riferiti a terzi diversi dal Contraente (quali ad esempio il proprietario, il conducente principale o quelli aggiuntivi) colui che li ha forniti è tenuto a prendere atto che l'eventuale indicazione di tali dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale chi li fornisce si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico del Titolare del trattamento. In tal senso, l'interessato garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti che sarà così indicato (e che sarà conseguentemente trattato in base ai consensi informati forniti a tale trattamento) è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente. Conseguentemente chi fornisce tali dati è direttamente responsabile per ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire al presente Titolare da qualsivoglia terzo soggetto interessato a causa della fornitura dei dati indicati dall'interessato in violazione delle norme applicabili sulla tutela dei dati personali.

1 Finalità del trattamento dei dati e basi giuridiche del trattamento

1.1 Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato da parte di tutti i soggetti specificatamente indicati al punto 6, i quali agiscono nella qualità di titolari autonomi del trattamento medesimo ("Titolari "); lei potrà comunque richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 5.
1.2 Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità, rispetto alle quali il relativo conferimento presenta natura obbligatoria:
a) rilascio di preventivi personalizzati per i quali saranno trattati i dati raccolti presso l'interessato ovvero presso altre banche dati cui i titolari possano avere accesso per la valutazione economico-finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge previsto. Base giuridica è un obbligo di legge e l'esecuzione di una richiesta dell'interessato.
b) eventuale conclusione del contratto assicurativo e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso. Base giuridica è la corretta esecuzione del contratto.
c) gestione e liquidazione dei sinistri, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sia con riferimento alla fase stragiudiziale, sia con riferimento alla fase del contenzioso. Base giuridica è l'esecuzione di un obbligo di legge e la corretta esecuzione del contratto.
d) prevenzioni di frodi assicurative. Base giuridica è l'esecuzione di un obbligo di legge e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere in base alla vigente normativa, il legittimo intesse del titolare.
e) adempimento o pretesa di adempimento di obblighi, anche in tema di conservazione di atti e documenti e/o in materia fiscale e contabile, previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi e le prescrizioni derivanti da disposizioni delle autorità, degli organi di vigilanza o di controllo o di altri soggetti competenti ad emanarli o ad impartirli. Base giuridica è l'esecuzione di un obbligo di legge e la corretta esecuzione del contratto. Nel caso lei decida di installare sul veicolo assicurato un "dispositivo satellitare" o una "scatola nera" o un meccanismo similare, la informiamo altresì che i Titolari potranno venire a conoscenza (seppur non in maniera puntuale e continuativa) di alcuni suoi dati personali, raccolti all'origine dalla società esterna fornitrice del servizio, relativi a: percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana e per provincia; driving behaviour – stile di guida; accadimento, dinamica e caratteristiche di eventuali sinistri. Tali ultimi dati, al pari degli altri forniti direttamente, saranno trattati per le finalità specificate sopra o, comunque, per le finalità consentite dalla legge nell'ambito delle attività di assicurazione, riassicurazione, coassicurazione, intermediazione e/o gestione proprie di ciascun Titolare. Base giuridica è la corretta esecuzione del contratto.
Inoltre qualora lei utilizzi strumenti informatici per collegarsi al nostro sito sarà possibile procedere alla sua geolocalizzazione qualora lo strumento utilizzato consenta tale tipo di raccolta di informazioni.
1.3 Il trattamento dei suoi dati personali avrà, altresì, le seguenti ulteriori finalità, rispetto alle quali il relativo conferimento presenta natura facoltativa, essendo a tal proposito necessario il Suo espresso e specifico consenso, ai sensi della vigente normativa reso separatamente per ognuna delle finalità di seguito indicate:
a) invio, sia mediante strumenti di comunicazione tradizionali (posta e telefono) che mediante strumenti di comunicazione automatizzati a mezzo fax, posta elettronica, sms, mms, social media di materiale pubblicitario e promozionale, di vendita diretta, di comunicazioni commerciali, sconti o inviti a partecipare a manifestazioni a premi relativamente a prodotti assicurativi offerti dalle Compagnie e a prodotti o servizi dei partner commerciali offerti tramite AIS (Admiral Intermediary Services S.A.)AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) ai clienti. Il consenso al trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto al trattamento non comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dai soggetti cui il Titolare potrà comunicare i suoi dati. Anche in caso di consenso, l'utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta, utilizzando l'apposito form al seguente link www.conte.it/chi-siamo/dati-personali/.
Le ricordiamo che il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali, sulla base della vigente normativa GDPR, implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore. Inoltre le ricordiamo che se non intende prestare il consenso nei termini sopra indicati, lei ha la possibilità di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere, il legittimo interesse del titolare.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

1.4 Da ultimo, la informiamo che le sue coordinate di posta elettronica, fornite nel contesto della vendita del prodotto assicurativo, ivi inclusa la fase di preventivazione, potranno essere utilizzate al fine di vendita diretta di prodotti analoghi, sempre che Lei non rifiuti tale utilizzo, opponendosi in ogni momento al relativo trattamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2 Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi o di strumenti elettronici, o comunque automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati personali. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate nel punto 1 che precede e verranno cancellati, oltre che su richiesta espressa dell'interessato, anche su iniziativa del Titolare qualora la finalità dichiarata sia stata conseguita o non sia ulteriormente perseguibile.

I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al fine di fornirle i prodotti o i servizi concordati. I dati continueranno a essere conservati dopo la conclusione del contratto sottoscritto o del servizio richiesto, e fino a quando è possibile che venga presentata una denuncia di sinistro valida ai sensi della normativa vigente. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

3 Dati appartenenti a categorie particolari

3.1 Il trattamento dei suoi dati appartenenti a categorie particolari, così come definiti dal GDPR, con eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, potrà avvenire nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, che i soggetti titolari assumono nell'ambito della catena assicurativa, ai fini di fornirle specifici beni, prestazioni o servizi e, comunque, agli esclusivi fini di cui al precedente punto 1.2.
3.2 Tale trattamento sarà effettuato nel costante rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle autorizzazioni generali del Garante della Privacy, volta per volta rilasciate ai sensi dell'art. 40 del GDPR.
3.3 Il trattamento dei Suoi dati appartenenti a categorie particolari sarà eseguito conformemente al punto 2. che precede, tenendo in considerazione la peculiare natura dei dati medesimi e adottando, quindi, le conseguenti idonee misure e garanzie di sicurezza e protezione.

4 Comunicazione e diffusione dei dati

4.1 I suoi dati personali, ivi inclusi quelli appartenenti a categorie particolari – e nei limiti di quanto previsto dal precedente punto 3 – potranno essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell'ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 1:

- a soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti;
- ai fiduciari (legali, periti, medici legali) dei titolari del trattamento;
- a eventuali controparti, se necessario;
- a Istituti di Credito e Bancari ai fini del corretto pagamento dei premi di polizza;
- all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); all'UIC (Ufficio Italiano Cambi); al CCI (Casellario Centrale Infortuni);
- al Ministero dei Trasporti, alla Motorizzazione Civile e ad altri enti e autorità rispetto alle quali la comunicazione risulta obbligatoria ai sensi di legge;
- all'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici);
- a soggetti aderenti alla CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
- a società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione dei Titolari, che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsourcing (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi, società o soggetti che gestiscono la posta, in arrivo ed in partenza o che gestiscono banche di dati pubblici ai fini di verifica del rischio creditizio e della solvibilità dei contraenti).

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, la informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile Esterno al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Lei potrà comunque richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 5. In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa potrebbe essere necessario trasferire i dati personali ad altre società del gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell'area economica europea. Nel caso in cui il paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione adotteremo, caso per caso, le misure idonee previste dalle norme vigenti per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'UE. Inoltre con il Suo consenso i Suoi dati personali potranno essere trasmessi anche fuori dall'Unione Europea, e ceduti a società terze per il loro trattamento a scopi commerciali e di pubblicità. Tali imprese, agiranno come autonomi titolari del trattamento assumendosi ogni responsabilità circa il contenuto della loro pubblicità e del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nominando, eventuali responsabili del trattamento, qualora affidino il trattamento dei Suoi dati in outsourcing. Le comunicazioni commerciali che Le potranno inviare attraverso il web, posta, e-mail, telefono (sms, mms, telemarketing) potranno riguardare tali categorie merceologiche, trattandosi di società appartenenti ai seguenti settori:

- Comunicazioni: prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia;
- Finanza e settore bancario: entità finanziarie, assicurazioni, investimento, previdenza sociale;
- Tempo Libero: pay tv, editoriali, turismo, sport, trasporti, navigazione, turismo (hotel, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, etc.), editoria, concorsi;
- Automotive: prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali;
- ONG e associazioni: prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no profit, fondazioni ecc.;
- Educazione, formazione, istruzione, università, ecc.;
- Comunicazione e servizi: agenzie di pubblicità, di marketing, di eventi, di consulenza, advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media, telecomunicazioni, ricerche di mercato, ecc.; agenzie di mobile marketing, ecc.;
- Informatica, Internet, siti di e-commerce, ecc.

In particolare, a prescindere da tale elenco merceologico, fin d'ora le precisiamo che i Suoi dati, in caso di specifico consenso saranno comunicati alle società terze che useranno i dati secondo quanto previsto nelle loro autonome informative che potrà ricevere all'indirizzo di posta elettronica che ha indicato. Peraltro, per completezza, la informiamo che in alcuni casi potrebbe succedere che alcune di queste aziende, nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento, potrebbero preferire scriverLe direttamente per informarla dettagliatamente sul modo in cui tratteranno i suoi dati, quali opportunità hanno in serbo per lei e come fare per esercitare i suoi diritti nei loro confronti. Tali soggetti – sia quelli le cui informative le potranno essere inviate all'indirizzo e-mail che ha indicato, sia quelli il cui elenco aggiornato può essere richiesto al Titolare – agendo, tutti, come autonomi titolari del trattamento, previo invio di idonea informativa all'interessato, tratteranno i dati comunicati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza. Resta fermo il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità, facendone semplice richiesta senza alcuna formalità al relativo titolare del trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.

4.2 I suoi dati personali potranno, altresì, venire a conoscenza dei soggetti nominati dai rispettivi titolari quali Responsabili Interni e dei dipendenti – nei limiti e nell'ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro – quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

4.3 Il Responsabile al trattamento dei dati personali è il responsabile del Servizio Clienti preposto per il riscontro all'interessato di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), l'elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile previa richiesta, da rivolgersi con le modalità indicate al successivo punto 5, per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

4.4 Il suoi dati personali non sono, di regola, soggetti a diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e previo suo espresso consenso, se richiesto.

5 Diritti dell'interessato

La informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l'obbligo di rispondere alle richieste dell'interessato in merito ai dati personali che lo riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata inoltrata. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni fornite sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato. In particolare, in base alla vigente normativa:

1 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

2 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

4 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dal GDPR. L 'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

5 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.

Per esercitare i diritti sopra elencati, l'interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di contatto: privacy@conte.it oppure scrivendo al Titolare all'indirizzo Via della Bufalotta, 374 – 00139 Roma. L'Interessato potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente recapito: yourinformationrights@admiralgroup.co.uk
L'interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente presso il seguente indirizzo:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

6 Titolare del trattamento

6.1 In caso di acquisto della garanzia di responsabilità civile non telematica Titolari del trattamento sono:

- AIS (Admiral Intermediary Services S.A.),
- Admiral Europe Compañia De Seguros S.A. (AECS),
- Great Lakes Insurance SE (GLISE), per le informazioni sul trattamento dei dati visita il sito all'indirizzo https://www.munichre.com/glit/home/chi-siamo/index.html

6.2 In caso di acquisto di una delle garanzie accessorie prestate da una delle seguenti imprese, i titolari del trattamento sono:

- AIS (Admiral Intermediary Services S.A.),
- Admiral Europe Compañia De Seguros S.A. (AECS),
- ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
- IMA Italia Assistance S.p.A.., per le informazioni sul trattamento dei dati visita il sito all'indirizzo http://www.imaitalia.it/it/info-legali.php

6.3 In caso di acquisto e di installazione sul veicolo assicurato di un "dispositivo satellitare" o di una "scatola nera", titolare del trattamento sono:

- OCTOTelematicsItaliaS.r.l., per le informazioni sul trattamento dei dati visita il sito all'indirizzo https://www.conte.it/polizze-assicurative/condizioni-cga-auto-moto/
- Admiral Europe Compañia De Seguros S.A. (AECS),
- AIS (Admiral Intermediary Services S.A.),

6.4 In caso di acquisto e di installazione sul veicolo assicurato del prodotto "GT Alarm scatola nera", titolari del trattamento sono:

- MAC&NIL S.r.l., per le informazioni sul trattamento dei dati si rimanda al contratto stipulato con MAC&NIL S.r.l.
- Admiral Intermediary Services S.A.(AIS) esclusivamente e limitatamente alla gestione dei dati inerenti la gestione di eventuali sinistri intervenuti.

6.5 Qualora i dati siano stati conferiti a soggetti terzi quali a titolo esemplificativo aggregatori e/o comparatori di prezzo al fine di ottenere il calcolo di un preventivo, titolari del trattamento dei dati saranno altresì le singole società a cui i dati sono stati conferiti.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (HYPERLINK "http://www.dgsfp.mineco.es" www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Admiral Group